

DLXXXVI.

1ª TORNATA DI SABATO 14 GIUGNO 1913

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GRIPPO

INDICE.

Disegni di legge (*Discussione*):

Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante.	Pag. 26887
AGNESI	26890
ALBANESE	26900-901
CANEPA	26893
CAVAGNARI	26891, 26904
CORIS	26892
COTTAFVI	26898
DE NAVA	26888, 26900-901
DENTICE	26900
LIBERTINI PASQUALE	26884
MOLINA	26900
MONTEMARTINI, <i>relatore</i>	26896-98, 26901-902-904
NAVA CESARE	26900
NITTI, <i>ministro</i>	26894-98-99
	26900-901-902-903-904
PESCETTI	26894
PRESIDENTE	26902
REBAUDENGO	26889, 26901
RICCIO	2901
SAMOGGIA	26887

Riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone; risoluzione della cessione dell'esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca.	26904
ARTOM	26905
CAVAGNARI	26905
COTTAFVI, <i>relatore</i>	26905-908
ORLANDO SALVATGRE	26906
SACCHI, <i>ministro</i>	26905-907

Tutela giuridica degli emigranti (<i>Modificato dal Senato</i>).	26912
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	26912

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari.	26912
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	26912
PRESIDENTE	26912

Proposta di legge (*Sospensiva - Discussione*):

Provvedimenti a favore del comune di Mas-safiscaglia	26919
FACTA, <i>ministro</i>	26921
FERRI GIACOMO, <i>relatore della maggioranza</i>	26921
	26922
MARANGONI	26920
NICCOLINI PIETRO	26919-21

La seduta comincia alle 10,5.

DEL BALZO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1430-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Spetterebbe di parlare all'onorevole Coris, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

SAMOGGIA. Ho brevissime cose da dire alla Camera e da raccomandare al ministro.

La prima osservazione è che il titolo del disegno di legge a me pare non comprenda tutte le cause avverse di natura animale o vegetale che possano offendere le piante. Quindi proporrei che in luogo della dizione, « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante », si dicesse: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie e i parassiti delle piante ».

Seconda osservazione: non credo che le somme che con questo disegno di legge vengono stanziati possano essere sufficienti agli scopi che si vogliono raggiungere. A parte le leggi speciali che esistono per la fillossera e per le cavallette, è certo che, se si vorrà aiutare l'opera dei privati a effi-

cacemente combattere alcune cause avverse alle piante, si dovranno spendere somme assai maggiori di quelle che si sono stanziare.

Accenno soltanto ad alcuni parassiti e cause avverse; per esempio, la *diaspis pentagona*, le arvicole, il giorno che si vorrà fare a mezzo di consorzi una lotta adeguata, richiederanno da parte del Governo contributi d'integrazione molto superiori a quelli che presentemente ci prepariamo a stanziare.

Perciò esprimo il voto che queste somme abbiano ad essere rapidamente aumentate.

Terzo punto è quello che riguarda la formazione dei consorzi, siano essi volontari o obbligatori, imposti cioè dall'autorità tutoria.

Sappiamo per esperienza che in molte regioni d'Italia i consorzi non si costituiscono neppure per cause gravissime, quali potrebbero essere la difesa idraulica, le bonifiche, l'irrigazione; difficilissimamente quindi potremo costituire consorzi per la difesa delle cause avverse alle piante.

Sarà difficile, per esempio, che possiamo indurre i proprietari di vastissime zone a uliveto a fare consorzi contro la mosca dell'ulivo, o i proprietari di vastissime zone ad agrumeto a fare consorzi contro i parassiti degli agrumi; quindi ci troveremo disarmati di fronte alle riluttanze degli interessati a costituirsi spontaneamente o lasciarsi costituire in consorzio.

Perciò credo che dobbiamo con questa legge dare la possibilità di nominare commissari i quali per vastissime estensioni abbiano le stesse facoltà riservate ai Consorzi per poter imporre e fare eseguire provvedimenti adeguati all'importanza e alla gravità dei malanni che dobbiamo combattere.

Altre cose potrei dire, ma sono forse osservazioni che porterebbero via del tempo e che d'altronde, dato l'animo deliberato del ministro di non accettare modifiche o aggiunte, non troverebbero buona accoglienza.

Quindi mi limito ad augurare che questa legge, una volta approvata e una volta che vi sieno nel bilancio adeguati stanziamenti, possa essere applicata il più rapidamente e energicamente possibile. Perché, senza voler arrivare alle grandi cifre a cui i patologi fanno ascendere i danni recati dalle malattie delle piante, è certo però che in Italia per le malattie delle piante arboree sia per gli agrumi, sia per gli ulivi abbiamo danni così gravi e ingenti ogni anno

che qualunque provvedimento anche dei più energici e draconiani sarebbe sempre il benvenuto e dovrebbe essere salutato con gioia dai nostri agricoltori, perchè si tradurrà indubbiamente in un gran vantaggio per l'economia nazionale e per gli agricoltori stessi.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole De Nava.

DE NAVA. È titolo di onore del ministro Nitti di avere con lodevole sollecitudine presentato alla Camera questo disegno di legge da lungo tempo atteso. Si getta la prima pietra dell'edificio della legislazione sanitaria del mondo vegetale, sì come abbiamo una legislazione per il mondo umano e una legislazione per il mondo animale. E mi auguro che il ministro Nitti riesca in questo scorcio di legislatura a fare approvare dall'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge e a trasformarlo in legge di Stato, rendendo così un vero servizio all'agricoltura nazionale. Desideroso che questo disegno di legge venga presto approvato, non farò che dar ragione in brevissime parole di alcuni miei emendamenti, i quali non tendono in alcun modo a modificare il disegno di legge, bensì a chiarirlo e a completarlo.

Gli emendamenti miei si riferiscono all'articolo 6 che riguarda il funzionamento dei consorzi.

Il primo emendamento tende ad aumentare il massimo del contributo che, dai consorzi, si può pretendere dai proprietari interessati.

Faccio notare che questo aumento del massimo corrisponde al mio intendimento che i consorzi possano provvedere anche collettivamente all'opera di risanamento.

In questo caso indubbiamente il contributo di due lire per ettaro, specialmente quando si parla di agrumeti, sarebbe insufficiente. E poichè si tratta soltanto di un massimo che sarà richiesto dallo stesso consorzio, non credo che ci sia difficoltà ad elevare questo massimo a lire venti.

Il secondo emendamento tende appunto a chiarire che i consorzi possono avere la facoltà di provvedere collettivamente all'opera di risanamento.

Infine per agevolare l'istituzione di questi consorzi, vi è il terzo mio emendamento, col quale vorrei fosse consentito che i consorzi di fatto, che si trovano già costituiti in molte provincie, potessero essere autorizzati ad avere le facoltà che i nuovi consorzi possono domandare.

Il consorzio già costituito dovrebbe poter trasformarsi in consorzio per la difesa contro le malattie delle piante, senza dover ricorrere ad una nuova procedura.

Questi sono i tre emendamenti che raccomandando all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo.

REBAUDENGO. Nelle presenti circostanze parlamentari, comprendo come anche a quelli che, come me, parlano rarissime volte alla Camera, non possa essere consentito di prolungare una discussione, segnatamente trattandosi di un disegno di legge da lungo tempo invocato e oggi atteso con legittima impazienza dal mondo rurale, stato largamente illustrato con soda, persuasiva dottrina nella relazione ministeriale, che l'onorevole ministro con savio criterio di opportunità condensò in pochi articoli risolvienti le questioni di carattere fondamentale, riservando al regolamento la soluzione delle molteplici e forse spinose ed ardue questioni di dettaglio e di applicazione.

Così non entrerò in merito, e, onde affrettare l'approvazione del progetto mi asterrò dal proporre emendamenti che potrebbero essermi suggeriti dalla modesta pratica acquisita in fatto di lotta contro le malattie delle piante. Lasciando all'esperienza di mettere in luce le eventuali lacune e manchevolezze del presente disegno di legge, e di suggerirne le modificazioni e le integrazioni, mi limiterò a rivolgere all'onorevole ministro pochissime raccomandazioni in stile telegrafico.

Mi perdoni per altro la Camera se anzitutto sento anch'io il bisogno di rivolgere una parola di lode e di ringraziamento all'onorevole ministro (me ne fa uno speciale obbligo il fatto che fui uno dei promotori del Congresso dei fitopatologi italiani, che si tenne due anni fa in Torino, i cui voti questo disegno di legge ha riassunto ed appagato) il dovere, dico, di rivolgere una parola di plauso all'onorevole ministro per aver presentato questo disegno di legge, ed aver voluto con ferma volontà che si discutesse prima della chiusura dei lavori parlamentari.

Devo anche ringraziare l'onorevole relatore per il benevolo accenno, che ha voluto fare nella sua lucida relazione, all'opera spiegata dall'Osservatorio di fitopatologia di Torino, stato da me fondato e da me presieduto, e diretto da una competenza bo-

tanica, il professor Voglino, valente quanto modesto; l'essere stati ricordati in un documento parlamentare dall'onorevole Montemartini, che è un maestro in materia, costituisce per noi un alto onore ed un grande conforto.

Le mie raccomandazioni sono queste. Prego l'onorevole ministro di disporre perchè l'emanazione del regolamento, senza di cui questa legge resterebbe lettera morta, segua con sollecitudine la promulgazione della legge. Una siffatta raccomandazione non parrà superflua, quando si consideri che questo disegno di legge, che risponde ad un interesse relevantissimo ed urgente dell'economia nazionale e non contempla, in fin dei conti, che questioni di massima, su cui tutti i competenti non possono non essere d'accordo, costituisce la traduzione in atto di una promessa dataci dall'onorevole ministro più di due anni fa!

L'altra raccomandazione mia è che l'onorevole ministro voglia servirsi nella compilazione del regolamento, non solo dell'opera dei funzionari del suo Ministero, del resto valorosissimi, ma anche dell'ausilio dei pratici, dei fitopatologi cioè, che si trovano da tempo sulla breccia ed hanno il merito di avere indicato al Governo la buona via da seguire nell'ardua lotta contro le malattie delle piante, dimostrando col fatto di sapere e di voler condurre questa lotta con efficacia e con avvedutezza.

Siccome poi il disegno di legge si ispira opportunamente ad un sano criterio di decentramento, poggiando la lotta contro le varie malattie delle piante sull'azione di organi localidistribuiti nelle diverse regioni, azione che per altro occorre proceda, non già slegata, ma coordinata mediante il controllo e la direzione di un organo centrale, così raccomando caldamente all'onorevole ministro di voler fare in modo che uno dei primi atti della prossima legislatura sia la creazione di quel già progettato Istituto di sperimentazioni agrarie, che dovrà, non soltanto rappresentare la fusione della stazione agraria e della stazione di patologia di Roma, ma essere proprio un Istituto nuovo con nuove finalità.

Faccio un'altra raccomandazione. Per fronteggiare le spese occorrenti all'applicazione di questa legge, l'onorevole ministro propone sia elevato un capitolo del suo bilancio da lire 51,000 a lire 138,000. Non seguo l'onorevole Samoggia nel ricercare se l'aumento proposto sia o meno sufficiente: mi limito a pregare l'onorevole mi-

nistro di volermi dire, anche succintamente, a quali criteri si sia ispirato per determinare la cifra di tale aumento. Pregho ancora caldamente l'onorevole ministro che, valendosi della somma maggiore posta a sua disposizione, voglia far buon viso ad una domanda di aumento a sussidio che quanto prima gli sarà presentata dall'Osservatorio di fitopatologia di Torino, a cui i limitatissimi mezzi dei quali dispone rendono veramente impossibile ogni ulteriore incremento. Questo sarà il miglior modo per l'onorevole ministro di dimostrare a fatti la sua simpatia ed il pregio in cui tiene quell'Istituto, che, pochi anni sono, egli si compiacque di visitare.

L'Osservatorio in questione, cui fanno capo con grande fiducia gli agricoltori piemontesi e liguri, ha istituito in questi mesi un vasto servizio di vigilanza e di lotta contro la *cochilis*, che insidia i nostri vigneti; ha indicato per combattere la *diaspis*, oltre la *prospaltella*, il *chilocorus bipostulatus*, (che non è un parassita, ma un divoratore della *diaspis*, e nei miei paesi si è dimostrato assai più efficace) e apporta volentoso ed utile contributo nella ricerca, saviamente predisposta dal Ministero di agricoltura, della causa della terribile malattia dell'*inchiostrato* che, se non viene presto arrestata, segnerà colla scomparsa del prezioso albero del pane la rovina delle nostre popolazioni di montagna.

Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnesi, il quale insieme con gli onorevoli Canepa, Jole, Buccelli, Ciacci, Valeri, Martini, Zaccagnino, Mendaia, Rosadi, Di Marzo, Samoggia, Celesia, Dentice e Albanese, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro d'agricoltura a far compiere sollecitamente su larga scala e in modo sistematico gli esperimenti dei mezzi indicati come atti a combattere la mosca olearia — per fornire agli olivicoltori un indirizzo pratico nella difesa contro il rovinoso insetto ».

AGNESI. Circa l'ordine del giorno presentato d'accordo coll'onorevole Canepa ed altri autorevoli deputati rappresentanti le varie regioni d'Italia, ed accettato dalla Commissione, di cui faccio parte, per economia di tempo, dirò poche parole, tanto più che parlerà su questo oggetto anche l'onorevole Canepa.

Sono decine di milioni che l'olivicoltura perde ogni anno per questo dannoso insetto.

È quindi del massimo interesse sistemare e regolarizzare gli esperimenti di lotta, da farsi su larga scala, e regione per regione, giacchè gli stessi metodi non si adattano per ogni regione, onde così poter dare praticamente agli agricoltori norme e precisi indirizzi di lotta.

Circa l'attuale disegno di legge, che io ebbi a domandare all'onorevole ministro durante la discussione del bilancio di agricoltura, non ho che da ringraziare il ministro di averlo presentato e ad associarmi a quanto dirà il nostro egregio e competentissimo relatore.

Ma rivolgo all'onorevole ministro una raccomandazione, specialmente per quanto riguarda gli olivi e le altre culture arboree specializzate. Ad esempio, in Liguria ed in altre regioni gli olivi possono venir invasi dal *fleotripite* e dal *punteruolo*, insetti terribili che rendono quegli alberi quasi completamente improduttivi, se l'invasione è assai forte.

Per la cura di questi malanni negli oliveti molto infetti finora si è usato capitozzare e buttar giù tutta la fronda e bruciarla, e disinfettare poi gli alberi e coltivare intensamente il terreno.

In seguito a questa cura molto radicale gli alberi non ridiventano produttivi che dopo cinque o sei anni, ossia dopo che hanno rifatta tutta la loro fronda.

Se queste distruzioni e disinfezioni vengono rese obbligatorie — come dice l'articolo 4 — ed eseguite d'ufficio, dovranno i proprietari — come dice l'articolo 7 — pagare subito la metà della spesa anticipata dal Governo?

Io raccomando che sia nel regolamento stabilito che questa metà della spesa sarà rimborsata dopo che gli alberi saranno ritornati produttivi.

Dippiù mi sembrerebbe giusto, che durante l'improduttività degli olivi cagionata prima dalle malattie e poi da queste cure energiche e radicali, col mettere gli alberi a ferro ed a fuoco, siano quei terreni esonerati dal pagare imposte e sovrimposte.

Cessa il reddito, deve cessare il contributo!

Dunque, poichè l'onorevole ministro ha voluto togliere l'ultimo comma dell'articolo 7, come aveva proposto la Commissione, io invito l'onorevole ministro a voler ben studiare la questione ed a presentare un apposito disegno di legge, simile alla legge 2 maggio 1907, relativa ai terreni danneggiati dalla fillossera.

In quella legge all'articolo 1 si accordano moderazioni annuali d'imposta per terreni fillosserati che hanno perduto almeno metà del prodotto, e si stabilisce poi l'esenzione per cinque anni ai terreni ricostituiti con viti americane.

Mi pare che un trattamento simile dovrebbe applicarsi caso per caso alla olivicoltura ed alle altre colture arboree specializzate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Sono anch'io un misero proprietario, che ha delle piante al sole, che da tempo non fruttificano, perchè sono affette non so da quale delle trenta o quaranta malattie, da cui di solito sono affetti gli ulivi; e quindi non sono sospetto, perchè mi trovo fra i colpiti. E se mi sono deciso a parlare, è perchè, pur essendo ben disposto verso tutto ciò che può mirare al progressivo sviluppo dell'agricoltura, che credo sia sempre quella *magna parens* destinata ad alimentarci, credo pure che se a tutti i provvedimenti che debbono convergere a profitto dello sviluppo di questa nostra *alma mater*, dobbiamo bensì attendere, dobbiamo però soprattutto non esorbitare.

E qui mi pare che si esorbiti parecchio, perchè fra tutte le male piante che sono affette dalla *diaspis pentagona* e dalla *mosca olearia*, una malattia, vado riscontrando che va progredendo vertiginosamente, ed è quella che non vorrei definire mala pianta, perchè, ci dà anche utili frutti, ma insomma è questa pianta-organico che sta crescendo mastodonticamente in modo da soffocare se non altro le povere scarselle dei contribuenti.

Desidererei che almeno questi provvedimenti a qualche cosa approdassero, e potrei anche convertirmi a crederlo; potrei fare uno di quegli atti di fede in cui si chiudono occhi e orecchi (*Ilarità*) e si dice: andiamo a fare, come si suol dire, l'abbandono della nave alla fiducia del Governo; ispirato a ciò anche dalla simpatia per l'illustre uomo che soprassedie alle cose dell'agricoltura. Ma ho osservato che, in materia d'esperimenti, tutti questi provvedimenti che si vogliono escogitare dovrebbero trovare la loro ragione di vita, di sviluppo e di esistenza nello stesso Ministero di agricoltura.

Ora dobbiamo proprio tutti i giorni, al nascere di un insetto qualunque che si va anche ad appiccicare alle piante, (*Ilarità*)

creare un organico nuovo, un istituto nuovo?

Qui si parla, mi pare, di sei o dieci ispettori. Li vedremo dunque andare col fucile a tracolla per colpire la *diaspis pentagona* su per gli alberi? (*Si ride*). Onorevoli colleghi, io mi domando: dove andiamo a finire con questo sistema? Siamo in tema di esperimenti; e proprio il Ministero non ha tanta energia in sé da trovare fra le sue mura degli uomini che possano vedere un po' quale è la condizione delle cose per poter dopo provvedere?

Se gli esperimenti approderanno a qualche cosa di utile, allora creeremo questo istituto per combattere gli insetti che vanno rovinando le nostre piante. Ma, dico il vero, a questa nuova condizione di cose io non mi saprei acconciare, perchè vedo già nel ruolo organico: ispettori di prima classe, numero due a 4,500 lire, ispettori di seconda classe numero tre a 4,000 lire; agenti numero cinque a 3,500 lire. Totale lire 38,500 di spesa. Ora questi ispettori a che cosa dovranno provvedere? Forse da Roma combatteranno le malattie delle piante? Io non lo so!...

L'altro giorno sentivo dire anche che una Commissione, sei ispettori dovranno andare negli Stati Uniti per studiarvi la questione delle malattie delle piante!... Insomma mi sembra proprio un seguito di esagerazioni! Lasciatele un po' stare queste povere piante, e anche questi poveri insetti!... (*Viva ilarità*). Sono nati anche essi e hanno diritto anche essi a compiere il ciclo della loro esistenza. (*Ilarità — Rumori — Interruzioni*).

Se volete che non parli, non parlerò; ma sono persuaso di quello che dico. (*Ilarità — Rumori*) Credo che si sarebbe dovuta seguire una procedura diversa, se si voleva istituire qualche cosa che servisse a fare esperimenti per combattere queste bestiuncole... (*Ilarità*). Credo anzi di aver trovato in un vocabolario latino un termine collettivo che serve bene per comprenderle tutte. Le potremmo chiamare *curculiunculi*. (*Viva ilarità*).

Ad ogni modo, se vogliamo fare un esperimento, mi pare che, senza nominare tanti ispettori (*Irruzioni*), si potrebbe benissimo fare una specie di vivaio, comperando lo Stato un tenimento a ciò adatto, senza portare gli istituti a passeggiare per le diverse città. (*Ilarità — Commenti*).

Ma no, voi volete portare a passeggio gli ispettori attraverso tutte le provincie,

ed ecco che questa sarà la pianta parassita, la pianta veramente infesta che abiterà le nostre terre.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, veda di concludere. Pensi che ci sono altri quattro iscritti!

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, si tratta di cose molto gravi! Io sono spaventato perchè leggo nell'articolo 9 che si tratta già di portare a 138 mila lire il capitolo 40 del bilancio di agricoltura, accrescendolo così di 18 mila lire, e di aumentare di altre 12 mila lire il capitolo 71. Sono spaventato perchè nell'articolo 11 si dice che, col regolamento, si provvederà alla organizzazione dei servizi e sappiamo bene che cosa ciò può produrre.

Dovrei aggiungere ancora qualche altra cosa; ma, per obbedire al cortese invito del nostro Presidente, dirò soltanto che dall'egregio collega Borsarelli, che ha dovuto assentarsi, mi è stato consegnato un paragrafo sotto forma di emendamento che io, se il gran sacerdote ministeriale volesse servirmi da padrino e la Commissione da madrina, porterei al fonte battesimale. Dice questo emendamento: per l'organico del personale sarà provveduto con apposito disegno di legge.

Ecco ciò che costituisce garanzia per tutti. Lasciate da parte gli organici in questa legge. Provvedete cogli elementi che avete già nel Ministero e poi, quando vorrete impiantare nuovi organici, venite qui a presentarli con apposita legge, e noi li discuteremo. Bisognerà pure che qualche cosa lasciamo da fare alla nuova legislatura!

In provvedimenti di simil genere bisogna andare adagio perchè, se questi esperimenti approderanno a nulla, come purtroppo è il mio dubbio, che cosa resterà? Resterà quella pianta alla quale ho alluso poco fa, la pianta organica, che costituisce la vera mala pianta, la vera arvicola, la *diaspis pentagona* (*Rumori*) che graverà continuamente sulle spalle del contribuente.

Io volevo quasi presentare una sospensiva. Non l'ho fatto, perchè i colleghi sono tutti infatuati di questo disegno di legge. (*Rumori*). Ebbene servitevi, votatelo, fate come credete: la mia parte l'ho fatta e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris.

CORIS. Ben diversamente dall'onorevole Cavagnari, io ritengo questo disegno di legge uno dei più provvidi che siano stati presentati dal ministro di agricoltura e gliene

dò lode. Ma non posso anche non rivolgere uno speciale ringraziamento al ministro, per avere finalmente accolto un antico mio desiderio che, per la prima volta, ho manifestato in occasione di una interrogazione per l'invasione delle arvicole nel Basso Veronese e sul quale tornai ad insistere quando si discusse il bilancio dell'agricoltura, industria e commercio. Intendo dire del regolamento legislativo della lotta contro le arvicole. Ed è appunto perchè il beneficio della inclusione nella legge di questa particolare materia, che di speciali disposizioni avea bisogno, e del togliere dubbi d'interpretazione della legge comunale e dell'averne risultati praticamente efficaci, sia perfettamente raggiunto, che prego l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di chiarire maggiormente talune disposizioni di questo disegno di legge, come quella, ad esempio, dell'articolo 7, per non lasciare poi, nella pratica applicazione della legge, dubbio alcuno sulla possibilità di estendere queste disposizioni anche al caso della lotta contro le arvicole.

Ed un'altra raccomandazione rivolgo all'onorevole ministro: cioè, che voglia provvedere sollecitamente alla elaborazione del regolamento relativo, perchè le disposizioni della legge sono molto generiche e occorre formulare norme particolari per disciplinare opportunamente tutti i provvedimenti che ne conseguono. Tanto più che esse non potranno non richiedere anche il concorso della Direzione di sanità pubblica; e tale ufficio in quest'anno, a dire il vero, non è stato molto sollecito nello elaborare le norme tecniche ad essa richieste sull'uso delle materie per la lotta contro le arvicole. Per questo appunto è avvenuto che anche la sua generosità, onorevole ministro, nel dare un sussidio per la lotta contro le arvicole nel Veronese rimase senza risultati perchè, non avendole esso avute, anche il Ministero di agricoltura non poté indicare al prefetto di Verona, che le richiedeva, le norme suddette che si ritenevano necessarie per salvaguardare i proprietari dalla responsabilità di eventuali inconvenienti che fossero venuti dall'uso delle materie venefiche necessarie.

Voglia dunque l'onorevole ministro fare in modo che questo regolamento sia fatto sollecitamente perchè nel caso, che io non auguro certamente, di una nuova invasione di arvicole, in tempo fors'anche non lontano, le disposizioni della legge non rimangano inutilizzate.

Non posso poi non consentire nelle osservazioni fatte da un altro collega sulla scarsità dei fondi assegnati; perchè non bastano nemmeno per la lotta contro le arvicole, e se mai avvenga il caso fatale di una nuova invasione, (e le disposizioni che sono state introdotte in questa legge indicano necessariamente il proposito del Governo di intervenire anche con sussidi finanziari) il Ministero non avrà assolutamente fondi disponibili per sussidiare la lotta in un modo non irrisorio.

Ad ogni modo non voglio insistere su questo argomento perchè è opportuno sempre accettare quanto è proposto, anche se in misura limitata, perchè nella affermazione dei propositi posti nella legge è implicita la necessità di provvedere in avvenire, quando il bisogno costringa, con nuovi stanziamenti.

Detto questo, null'altro aggiungo, lieto che anche questo disegno di legge venga a completare le disposizioni benefiche di quello che abbiamo recentemente approvato per la industria serica ed avvii tutta una legislazione intesa a curare anche le minori necessità dell'agricoltura (benchè qui non sia forse il caso di parlare di piccole necessità) perchè è appunto dal concorso armonico di questi singoli provvedimenti che si viene un po' alla volta a risolvere il grande problema della economia agricola nazionale. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Mi duole che il collega Cavagnari sia uscito nei corridoi, perchè avrei voluto dirgli che, se la Camera gli è grata delle arguzie con cui l'ha tenuta lieta nelle ultime ore della sua vita, poteva però egli risparmiare in questo momento il suo lugubre *humour*, perchè si tratta di una materia che entra nella vita vera delle classi agricole, perchè se si va avanti di questo passo, se le malattie delle piante continuano, come ha detto l'onorevole Montemartini nella sua relazione e come è detto anche nella relazione ministeriale; se per la ragione delle grandi comunicazioni che ci sono fra le varie regioni del mondo, continuano con l'intensità attuale, è alla miseria che si condanna il Paese in un non lontano avvenire.

Ella soltanto non lo crede, e può ridere finchè vuole. Ma coloro che hanno fatto la loro vita in campagna sanno che si tratta di lagrime di sangue. (*Bravo!*) Sanno che si tratta di miliardi, sanno che si tratta di

una questione nella quale l'Italia è rimasta alla coda di tutte le altre nazioni.

Con questa legge prende il suo posto. Queste sono realtà. Ella può ridere finchè vuole, onorevole Cavagnari. Ma coloro che hanno il senso della realtà non hanno potuto sentire senza un profondo senso di dolore le sue facezie veramente oggi fuori di posto. Non possono non riconoscere che ella abbia torto quando si lamenta della spesa di poche migliaia di lire per dieci posti di ispettore in organico.

Glielo dimostrerò con un fatto, il quale si attiene anche all'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare e che raccomando all'onorevole ministro.

Una delle cause per cui l'Italia non è ricca come dovrebbe essere, è per la mosca olearia la quale fa veramente strage dell'olivo. Orbene circa un otto o dieci anni fa un medico condotto dell'Italia meridionale, il dottor De Cillis, trovò il rimedio contro questo inconveniente. Il rimedio del dottor De Cillis fu perfezionato dal Berlese e il rimedio del Berlese poi trovò un'altra applicazione dal dottor Lotrionte.

Quali di questi rimedi è il più adatto, come si deve adoperare, quali sono le istruzioni da impartire agli ulivicoltori? Sono dieci anni che si sarebbe potuto rispondere a queste domande; ma non si è fatto per mancanza di mezzi, per mancanza di quegli organici contro cui ella protesta.

Veda, io privatamente ho fatto una inchiesta fra ottanta titolari di cattedre ambulanti per la parte vinicola, domandando loro: quale è il risultato degli esperimenti che avete fatto? Quale secondo i vostri studi è il miglior metodo da seguire? Fra ottanta, sessanta mi hanno risposto: avremmo voluto fare degli studi, avremmo voluto fare esperimenti, ma ci sono mancati i mezzi. Senza i denari non si fa niente al mondo. (*Bravo!*)

È inutile che facciamo delle leggi, se non diamo mezzi al Governo per attuarle. Ci vogliono danari. Credo quindi che di fronte alla gravità dell'argomento, di fronte alla importanza che per l'economia nazionale ha questo disegno di legge, il quale sebbene abbia forma modesta, pure credo che per l'importanza reale e concreta trascende molti altri disegni di legge che si presentano in forma assai più solenne e più accademica, per queste ragioni, dico, io confido che la Camera lo approverà con soddisfazione, e che vorrà anche approvare (e lo raccomando proprio al ministro, al rela-

tore e alla Commissione) l'ordine del giorno che insieme con altri colleghi ho presentato perchè è proprio necessario. Chè se l'ordine del giorno fosse accolto e se la cosa ivi raccomandata fosse messa in esecuzione, io credo che per esso uno dei quesiti più gravi, più ardui per la vita economica e agricola d'Italia sarebbe risolto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Le parole dette dall'onorevole Cavagnari, come hanno mosso l'onorevole Canepa a parlare, così costringono anche me a intervenire nella discussione di questa legge.

Non posso lasciar passare una espressione di poca reverenza verso quella scuola che risponde al nome di Stazione entomologica agraria che ha sede in Firenze. Istituita nel 1875 sotto la direzione di quel sapiente uomo che fu il Targioni Tozzetti, passata poi sotto la direzione del professor Berlese, operoso e valentissimo, tiene nel campo della cultura internazionale una posizione altissima. Tutte le regioni d'Italia si rivolgono a questa scuola per avere suggerimenti e studi; sono oltre 500 le pubblicazioni pregevoli che questa scuola ha lanciato nel mondo.

Permetta la Camera che io ricordi la viva compiacenza che provai quando visitando i gabinetti e le biblioteche di questo istituto vidi lo scambio internazionale delle ricerche e degli studi sulle malattie delle piante e sugli insetti, e vidi anche, riprodotti nei giornali giapponesi, gli studi e le scoperte della Stazione entomologica di Firenze. Da questa scuola muove un alto pensiero scientifico, sostenuto da amoroze e profonde esperienze di laboratorio e di campagna. E, poichè la memoria mi suggerisce inaspettatamente e fuggacemente talune conquiste, mi permetterò di ricordare alla Camera gli splendidi risultati ottenuti contro la diffusione della *diaspide* del gelso, contro la disseminazione della *prospattella*, come sia stata aperta la via alla difesa del raccolto dell'olivo, con esperienze e operazioni condotte su larga base. E la Liguria, in modo speciale, dovrebbe essere riconoscente a questa scuola, per gli studi condotti contro la *fleotripide* dell'olivo, che hanno dato così buoni risultati.

Date siffatte benemerienze, sì belle attestazioni, tanto nobile fervore di studio scientifico e pratico, io sono veramente lieto che il ministro Nitti abbia dotato quella scuola di più numeroso e meglio retribuito perso-

nale, creandole più largo e vero centro di sapere per la lotta contro le malattie delle piante. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquale Libertini.

LIBERTINI PASQUALE. Sarò della massima brevità.

Approvando interamente i criteri di questo disegno di legge, rivolgo una preghiera al ministro d'agricoltura. In Sicilia si presenta in forma gravissima la malattia speciale, che minaccia di distruggere gran parte degli agrumi. Abbiamo in Acireale, una stazione d'agrumicoltura; ma bisogna riconoscere (ed il ministro sarà d'accordo con me) che essa non funziona come dovrebbe. Rivolgo pertanto caldissima preghiera al ministro, perchè voglia impartire istruzioni affinchè la stazione d'Acireale provveda, nel modo più efficace, a combattere quella malattia che si presenta in forma così grave per tutte quelle fiorenti regioni.

Ora che l'onorevole ministro ha proposto una legge per provvedere ai rimedi contro le malattie delle piante, ho fiducia che vorrà provvedere anche per un efficace funzionamento di quella stazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Poichè è comune desiderio che il presente disegno di legge proceda rapidamente, mi limito a poche osservazioni; del resto, il consenso generale degli oratori su questa materia rende inutile, credo, ogni discussione.

Si tratta di provvedimenti che hanno vero carattere d'urgenza: poichè non si tratta solo della lotta contro le malattie delle piante, ma anche contro le insidie doganali.

Ormai tutti i paesi del mondo sono preoccupati, e preoccupati in buona fede, della diffusione delle malattie delle piante. L'Istituto internazionale d'agricoltura ha affrontato questa materia; e tutti gli Stati fanno leggi speciali e preparano accordi internazionali in argomento. Intanto avviene che gli Stati che non vi hanno ancora efficacemente provveduto, quando esportano le loro derrate agrarie, si trovano insidiati nelle loro esportazioni, e, qualche volta, con esagerazione evidente. È accaduto (mi duole che l'onorevole Cavagnari non sia presente) che l'entomologia, i parassiti e le malattie delle piante sono diventati un correttivo

della tariffa doganale: perchè, spesso, volendosi limitare i prodotti agrari all'importazione, s'è trovato, come pretesto, qualche ricorso alla patologia vegetale.

Ora, poichè bisogna mettersi sempre dalla parte della ragione, se non da quella del più forte, e poichè anche gli Stati esteri desiderano tutti che su questa via si proceda d'accordo, abbiamo una specie di dovere internazionale di provvedere in questa materia. Dovere tanto più grande, in quanto gli Stati Uniti d'America, giusta il messaggio di quel presidente, si preparano a ridurre fundamentalmente le loro tariffe, soprattutto per alcuni prodotti agrari di più generale consumo.

Il permanere in uno stato di cose, che rende possibile a nostro danno simili espedienti, si convertirebbe per la nostra produzione agraria in un pregiudizio costante, in una condizione di evidente inferiorità. Così anche in questi giorni, entomologi di vari paesi d'Europa e d'America viaggiano il nostro territorio, per istudiare quali malattie delle piante siano diffuse, e se le dichiarazioni che sono state fatte ufficialmente abbian riscontro nella realtà.

Noi dunque abbiamo doveri nazionali verso la produzione nostra; ma abbiamo anche doveri internazionali. Nè è questa una materia su cui si possa indugiare: poichè si tratta dell'interesse della nostra esportazione.

L'onorevole Cavagnari si è mostrato molto preoccupato che con questa legge si creino alcuni ispettori che dovranno compiere il servizio di vigilanza. Come si provvederà al servizio di vigilanza? Non dobbiamo provvedere per le grandi stazioni ferroviarie di confine e per i porti, da cui si introducono ogni giorno nuove malattie, nuovi parassiti? Non dobbiamo provvedere almeno elementarmente a quello che riguarda la confisca e la distribuzione delle piante dannose, per quanto è possibile? Ogni giorno il Ministero riceve pressioni e richieste e l'onorevole Canepa lo sa, perchè noi dobbiamo adempiere a questi nostri obblighi ed ora non ne abbiamo il modo.

Io quindi sono costretto a pregare l'onorevole Cavagnari di modificare il suo concetto perchè non si tratta di creare nuovi parassiti. Egli dice: lasciamo stare anche i poveri insetti. Questo concetto è ultrabudistico (*Si ride*); se mettiamo la questione in questa forma, allora non c'è da dolersi; lasciamo vivere i poveri insetti, ma essi distruggeranno la nostra prosperità.

L'onorevole De Nava, che ringrazio molto

vivamente per il suo autorevole appoggio e contributo, ha esposto alcune osservazioni molto interessanti sulle quali senza dubbio avremo occasione di discutere rapidamente negli articoli. La ragione per cui il contributo è stato limitato a due lire sta nel fatto che si tratta di applicare la legge su tutto il territorio d'Italia, su 28 milioni di ettari. L'onorevole Nava rappresenta un paese in cui l'agricoltura, attraverso difficoltà naturali, ha raggiunto, per opera soprattutto degli emigranti, una preparazione, uno sviluppo veramente mirabili: le terre hanno un valore altissimo ed una coltivazione di carattere industriale.

Ora si comprende che con colture arboree specializzate, come quelle della punta estrema d'Italia, della zona intorno a Bagnara Calabria, si comprende come la misura del contributo debba parere insufficiente. Ma siccome il contributo graverà anche su regioni che non sono nelle stesse condizioni e siccome si tratta di provvedere con criteri di ordine generale, egli si spiegherà la lievità del contributo stesso. Ad ogni modo vedremo se si possa modificarlo per elevarne la cifra. Noi non dobbiamo dimenticare però che questo è soltanto il primo passo che facciamo e che esso non pretende di essere la soluzione del problema su cui dobbiamo necessariamente ritornare.

L'onorevole Samoggia ha proposto, dando il suo consenso sincero all'approvazione del disegno di legge, ha proposto che il titolo del disegno stesso: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante » sia modificato nel senso che si dica: « le malattie ed i parassiti delle piante »; poichè egli teme che, col titolo attuale possa sembrare che la legge non riguardi alcuni nemici delle piante, a cominciare dalle arvicole, di cui si preoccupa tanto l'onorevole Coris. Io non ho nessuna difficoltà di accogliere la sua proposta, tanto più che la parola parassiti comprende ogni forma di parassitismo, e quindi non vi può essere dubbio sull'interpretazione.

Gli onorevoli Rebaudengo, Coris, Samoggia si sono preoccupati della lievità del fondo stanziato, ma io credo che bisogna procedere a grado: quando avremo sistemato su tutto il territorio nazionale la lotta, quando avremo la prima stazione di disinfezione, allora cominceremo ad organizzarci in tal guisa da poter più seriamente provvedere; la presente legge, quindi, ripeto, non si deve considerare che come il primo passo.

Sono sicuro che in seguito potremo fare tutto ciò che la necessità ci dimostri necessario.

L'onorevole Rebaudengo mi ha raccomandato la stazione di fitopatologia di Torino: io non ho difficoltà di dichiarare che la terreno presentè per i servizi che ha reso all'agricoltura nella regione piemontese e per gli scopi a cui s'ispira.

L'onorevole Rebaudengo si è augurato inoltre che coll'istituto di sperimentazione agraria, che noi speravamo di poter creare mediante il riordinamento dei servizi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, venga completato quello che già esiste. Il disegno di legge per tale riordinamento sarà ripresentato alla riapertura dei lavori parlamentari; l'onorevole collega può esser sicuro che questa è anche la nostra preoccupazione.

Egli si preoccupò inoltre della legge contro le malattie del castagno. Ancora di recente, per mio incarico, alcuni studiosi, tra cui anche l'onorevole Montemartini, sono stati a studiare nelle zone infette in Francia tutto quello che si è fatto per combattere tale malattia. Gli studi procedono e noi speriamo, avendo nuovi mezzi, di continuare, meglio di quello che si è fatto finora, nella lotta.

L'onorevole Agnesi ha presentato un ordine del giorno, il quale è sottoscritto anche dall'onorevole Canepa, dall'onorevole Ioele, dall'onorevole Buccelli e da altri colleghi, in cui invita il Ministero di agricoltura a far compiere sollecitamente su larga scala e in modo sistematico gli esperimenti dei mezzi, indicati come atti a combattere la mosca olearia, per fornire agli ulivicultori un indirizzo pratico nella difesa contro il rovinoso insetto.

Non ho difficoltà di accettarlo, perchè si tratta appunto di un grande interesse, e perchè studi, che siano fatti con unicità di criteri su differenti parti del territorio nazionale, cercando di accertare quello, che l'esperienza ha dimostrato possa essere utile, vanno incoraggiati.

L'onorevole Libertini Pasquale infine ha raccomandato che si provveda alla cocciniglia degli agrumi e sopra tutto a quella, detta volgarmente *rossa e bianca*. Terrò conto della sua raccomandazione. Egli sa i primi passi, fatti su questa via, ma, purtroppo, si tratta di un parassita molto insidioso. Speriamo di trovar presto il mezzo per poterlo efficacemente combattere.

Già il professor Silvestri sta viaggiando nei paesi di origine di alcuni di questi pa-

rassiti per vedere in qual modo la natura stessa ha provveduto alla lotta, e speriamo di avere gli elementi per provvedimenti più efficaci. Del resto la Camera ha votato già una modesta legge, la quale può avere applicazioni importanti, quella, che riguarda le fondazioni, che hanno per iscopo l'istruzione agraria, commerciale ed industriale, ammettendo pure che possano essere effettuate secondo i bisogni nuovi. Per l'istituto di Val di Savoia e per le altre istituzioni di Sicilia, dove poco si è potuto fare, noi a questo scopo cercheremo di utilizzare i mezzi, che ci sono indicati e le energie, che abbiamo disponibili.

Dovrei ancora rispondere a parecchie osservazioni di carattere generale, ma la Camera intende come adesso urgente sia, non di ascoltare un discorso del ministro, ma di avere questa legge, che è un bisogno per l'agricoltura e, sopra tutto, una necessità doganale, che non può essere più oltre ritardata. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONTEMARTINI, *relatore*. Farò solo un sommario discorso.

Prego l'onorevole Cavagnari di volersi persuadere che la tendenza rappresentata da questa legge, è proprio l'opposta di quella da lui deplorata. Non si tratta di fare tante leggine, quanti sono gli insetti o le bestiucole, come egli le chiama, che danneggiano le piante; ma una legge sola che serva contro tutti i parassiti e tutte le malattie.

Adesso abbiamo una legge contro la *Diaspis*, una contro la *Dorifora*, una, anzi parecchie, contro la fillossera, e via dicendo; per l'avvenire si propone, invece di fare una legge unica per tutte le malattie. E una tale legge è stata richiesta, onorevole Cavagnari, anche dagli agricoltori della sua Liguria, quando si sono riuniti a Congresso e si sono preoccupati delle malattie dell'olivo: essi hanno dovuto constatare che molti forse sono i proprietari, come lei, che lasciano libertà di vita ai parassiti delle piante (*Si ride*), ed affermarono la necessità di una legge che obblighi tutti i proprietari a combattere questi parassiti, così che, me ne dispiace per lei, sarà anche lei obbligato a fare qualche cosa per difendere i suoi uliveti e le sue ricchezze.

Quanto agli ispettori, non si può riconoscere, onorevole Cavagnari, che sono necessari dei tecnici; pensi che la legge attuale affida la *diaspis* ai sindaci dei sette-

mila comuni d'Italia, e che è sotto una tale tutela che la cocciniglia si è tanto diffusa ed ha arrecato tanto danno all'industria serica.

Spero perciò che l'onorevole Cavagnari si vorrà ricredere e darà voto favorevole alla legge.

CAVAGNARI. In omaggio ai colleghi faccio tutto! (*Vivissima ilarità*).

MONTEMARTINI, *relatore*. Quanto alle altre osservazioni che furono fatte, dirò brevemente soltanto del titolo della legge e dei Consorzi, riservandomi di presentare qualche osservazione a parte in occasione della discussione dei singoli articoli.

Titolo della legge. L'amico Samoggia desidera che sia cambiato e che invece di « malattie delle piante », sia detto « malattie e parassiti delle piante ».

Si era già pensato all'opportunità di adottare un titolo più dettagliato; ma aggiungendo la parola *parassiti* non si dice tutto, e non si dice tutto dicendo anche il superfluo, perchè molte malattie sono parassitarie, mentre molti nemici delle piante non sono parassiti. Le arvicole, per esempio, sono roditori, ma non si possono considerare come veri parassiti. Nè si può dire « nemici », come qualcuno suggerisce, perchè tra i nemici sono anche, per certe colture, le capre, i conigli, ecc., la lotta contro i quali non può certo essere disciplinata da questa legge. Rimarrebbero poi fuori i danni causati da agenti meteorici (grandine, brina, gelo, ecc.), che pure potrebbero richiedere una certa organizzazione.

Noi ci eravamo accontentati della denominazione « malattie delle piante », perchè nei trattati e nelle riviste di potologia vegetale, si comprendono tra le malattie tutti questi malanni; però, se il Governo ed i colleghi credono...

Voci. È necessario!

MONTEMARTINI, *relatore*. ...che dire « malattie e parassiti » sia più chiara, diciamo pure *malattie e parassiti*.

I Consorzi. Sui Consorzi è bene che ci intendiamo. I Consorzi di agricoltori non dovrebbero essere costituiti per fare collettivamente le operazioni materiali di cura contro le malattie, perchè per tali operazioni ogni proprietario può e dovrebbe pensare da sè, e provvede l'articolo 5 per quei proprietari che non vi pensano, rendendo obbligatoria la cura.

Nè per tutte le malattie è necessario il Consorzio. Per la peronospora della vite, per

esempio, non possiamo pretendere che si faccia un Consorzio quando è notorio che le irrorazioni con la poltiglia bordolese sono un rimedio sicuro: ogni proprietario pensa da sè, e non vi è bisogno di creare un'organizzazione nuova per dirigere e fare questa cura in comune.

Il Consorzio è fatto solo per quei casi in cui si richiede un impianto comune, per esempio per la fillossera, quando si richiede un vi aio, che non tutti i proprietari possono fare, mentre è utile averne uno comune.

Così pure per certi servizi, come la segnalazione e l'ispezione, che debbono essere fatte nell'interesse di tutti in una data zona, è bene che gli agricoltori si uniscano, e facciano insieme la cosa.

Ma quello che è operazione di cura, una volta trovato il rimedio, dovrebbe quasi sempre essere fatto dai singoli proprietari. Perciò il contributo, di due lire ad ettaro, potrebbe nella maggior parte dei casi bastare; se però si crede pensare fin d'ora a certe operazioni di cura da farsi collettivamente, e si vuole elevare il contributo a favore dei servizi fino a venti lire, lo si faccia, se il Governo acconsente; ma io temo che tale limite, possa essere insufficiente o troppo grave, mentre potrebbe bastare, nei casi in cui la cura si presentasse più efficace fatta collettivamente, lasciare ai Consorzi di raccogliere contributi volontari tra i consorziati.

Non ho altro da dire. Quanto alla insufficienza dello stanziamento in bilancio, ha risposto il ministro.

Se si volesse che, a nome della Commissione, mi addolorassi anch'io che per questi bisogni di grande importanza alla mattina c'è tanta avarizia, mentre per altri bisogni la sera si è tanto prodighi, sarebbe per me un invito a nozze; ma la Commissione non mi seguirebbe e dovrei parlare personalmente; quindi ci rinunzio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole ministro ha consentito di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Agnesi, che porta anche le firme degli onorevoli Canepa, Joele, Buccelli, Ciacci, Valeri, Martini, Zaccagnino, Mendaglia, Rosadi, Di Marzo, Samoggia e Ceslesia; e che rilegge:

« La Camera invita il ministro d'agricoltura a far compiere sollecitamente su larga

scala e in modo sistematico gli esperimenti dei mezzi indicati come atti a combattere la mosca olearia, per fornire agli olivicoltori un indirizzo pratico nella difesa contro il rovinoso insetto ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della provincia.

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può, con decreto ministeriale:

a) sospendere la importazione nel Regno ed il transito di piante o prodotti vegetali ritenuti infetti;

b) fissare i porti e le stazioni di confine, per i quali, soltanto, può aver luogo l'importazione dall'estero di piante vive, di semi e di altri prodotti vegetali;

c) impedire la esportazione delle piante, delle parti di piante e dei semi dal territorio dei comuni nei quali si sia accertata la esistenza di malattie diffusibili ».

(È approvato).

Art. 3.

« I delegati del Ministero addetti alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno diritto:

a) di imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degl'imbballaggi, dei recipienti e di quanto altro possa essere veicolo di germi di malattie;

b) di vietare la introduzione nel Regno e il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.

« Nessuna indennità è dovuta per le disinfezioni e i divieti del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 4.

« Nessun indennizzo è dovuto al proprietario per gli alberi, le piantagioni, i semi e gli altri prodotti che gli fossero danneggiati o distrutti per le operazioni eseguite allo scopo di provvedere, giusta le norme fissate nel seguente articolo 5, alla difesa delle piante coltivate contro le malattie diffusibili.

« Tuttavia il Ministero può dare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari, che lavorino essi stessi i fondi danneggiati ».

COTTAFAY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFAY. Vorrei chiedere all'onorevole ministro se non creda opportuno, ad evitare probabili contestazioni, od anche i ritardi o impedimenti per la esecuzione della legge, di sopprimere le parole: « al proprietario ». Io lascerei semplicemente: « nessun indennizzo è dovuto ». Perché, se facciamo delle distinzioni fra proprietari, affittuari, ecc., entriamo nel campo dei livelli, delle enfiteusi, e allora non sapremo più dove fermarci.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto la proposta dell'onorevole Cottafay di sopprimere le parole « al proprietario ».

Naturalmente bisogna anche sopprimere il pronome « gli » e dire « gli altri prodotti che fossero danneggiati ecc. ».

MONTEMARTINI, relatore. Sta bene. La Commissione si associa alla proposta dell'onorevole Cottafay, accettata dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4 con la soppressione, proposta dall'onorevole Cottafay ed accettata dall'onorevole ministro, delle parole « al proprietario », e del pronome « gli ».

(È approvato).

Art. 5.

« I delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura o la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.

« Il Ministero di agricoltura, industria e

commercio, udita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, istituita con Regio decreto 25 ottobre 911, n. 1208, può rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipenda dall'opera concorde di tutti gli interessati; e può eseguire, di ufficio, i trattamenti e le distruzioni necessari a spese degli inadempienti o dei ritardatari ».

(E approvato).

Art. 6.

« I proprietari dei terreni in cui vi siano malattie diffusibili delle piante, possono riunirsi in Consorzi comunali, intercomunalì, o provinciali.

« La costituzione dei Consorzi deve essere promossa rispettivamente dalle Giunte comunali o dalla Deputazione provinciale, secondo che si tratti di Consorzi comunali, intercomunalì o provinciali, qualora ne facciano domanda tanti proprietari da rappresentare una metà almeno della superficie coltivata alla quale deve estendersi la difesa. La domanda deve essere presentata al sindaco per i Consorzi comunali, e al presidente della Deputazione provinciale negli altri casi.

« La costituzione dei consorzi può essere resa obbligatoria dal prefetto, inteso il parere della Giunta e delle Giunte comunali o della Deputazione provinciale, secondo che si tratti di consorzi comunali, intercomunalì o provinciali, quando la mancanza del consorzio costituisca un danno od un pericolo per la difesa degli interessi agricoli del rispettivo territorio ».

« Il regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge detterà le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi.

« I Consorzi avranno il diritto d'imporre con le modalità che saranno stabilite nel regolamento una contribuzione annua, non superiore alla ragione di lire 2 per ettaro, ai proprietari interessati compresi nelle rispettive circoscrizioni.

« Alla formazione dei ruoli di contribuzione e alla esazione dei contributi sociali si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

« Ai Consorzi di viticoltori costituiti secondo questa legge sono estesi i benefici

provenienti dalle leggi in vigore per Consorzi antifillosserici.

« I Consorzi antifillosserici obbligatori costituiti secondo le leggi in vigore potranno funzionare anche per le malattie delle altre piante coltivate nel rispettivo territorio ».

A questo articolo vi è anzitutto il seguente emendamento dell'onorevole ministro.

« Al penultimo comma, sostituire:

« Ai Consorzi di viticoltori costituiti secondo questa legge possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, i benefici provenienti dalle leggi in vigore per i Consorzi antifillosserici ».

Vi sono poi i seguenti tre emendamenti dell'onorevole De Nava, che egli ha già svolti nella discussione generale:

« Nel quinto comma, alle parole: non superiore alla ragione di lire 2 per ettaro, sostituire: non superiore alle lire 20 per ettaro ».

« Nel quinto comma, aggiungere le seguenti parole: provvedendo collettivamente alla cura delle malattie e alla lotta contro gli insetti ».

« In fine aggiungere il seguente comma: Con decreto del prefetto, intesi i pareri di cui al terzo comma, le facoltà contemplate in quest'articolo possono, in caso di urgenza, essere accordate anche a Consorzi di proprietari già regolarmente costituiti ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole De Nava propone anzitutto che il contributo che i Consorzi hanno il diritto, secondo questo articolo, di imporre in ragione di lire 2 per ettaro, sia elevato a una misura non superiore a lire 20 per ettaro. Egli trova troppo mite il contributo di lire due, ed ha ragione; ma deve tener pure conto delle considerazioni che ho fatte. Quindi per trovare una via di mezzo, e poichè nulla vi è da temere, essendo sempre l'amministrazione del contributo devoluta ai proprietari, così che essi non faranno certo delle spese folli se sono riuniti in consorzio, potremo cominciare con cinque lire, invece che con due. L'esperienza ci dirà poi se tale misura sarà sufficiente.

L'onorevole De Nava propone poi un altro emendamento. Egli vorrebbe che nel

quinto comma si aggiungessero le seguenti parole: « provvedendo collettivamente alla cura delle malattie e alla lotta contro gli insetti ».

Non avrei difficoltà di accettare questo emendamento, se la Commissione vi consentisse.

E non ho neppure difficoltà ad accettare l'altra aggiunta proposta dall'onorevole De Nava, perchè si tratta di riconoscere uno stato di fatto.

ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Vi permetterei di chiedere se questa facoltà demandata all'autorità prefettizia, con le disposizioni contenute nel terzo comma, si possa tramutare in obbligo, in quanto nella legge si parla sempre di facoltà: così di facoltà del Ministero nell'articolo 2, di facoltà del consorzio e del prefetto nell'articolo in esame, di facoltà dello Stato nell'articolo 7; e parrebbe fosse garantita già abbastanza la proprietà dei cittadini. Ogni tutela in materia dovrebbe limitarsi fino a constatare la esistenza della malattia, la quale, diagnosticata in modo non dubbio, deve (senza possibilità di alcuna decisione contraria) essere combattuta con mezzi sicuri e solleciti per garanzia di tutti, compresi i nolenti e gli accidiosi.

Anche le stesse difficoltà pratiche di cui al precedente comma suggeriscono quello che io reputerei indispensabile, l'obbligo cioè nel prefetto di agire quando i privati dormono o non vegliano.

Lasciata sotto forma di facoltà la disposizione, può rendersi inefficace la legge, specie quando si sa che i proprietari in genere, ed io comprendo me stesso tra questi, sono poco zelanti ad incontrare delle spese per riparo di mali che affliggono le piante. Quindi proporrei di cambiare la parola « può » in « deve ».

DENTICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTICE. Desidero che al terzo emendamento dell'onorevole De Nava sia aggiunta una parola, la quale rappresenta un concetto più comprensivo. Alle parole « consorzi di proprietari », io propongo che siano aggiunte le altre: « e Consorzi agrari ». In molti paesi infatti, mancando i Consorzi di proprietari ed esistendo legalmente i Consorzi agrari, questi potrebbero provvedere alla lotta contro la malattia delle piante nel vantaggio della classe colonica, senza aspettare la costituzione dei Consorzi di proprietari non facili specialmente nel Mezzogiorno.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è possibile, onorevole Dentice, aggiungere i Consorzi agrari, perchè il loro carattere è ben differente. I Consorzi agrari non pagano.

DENTICE. Allora non insisto.

MOLINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA. A me pare che quando il ministro ha detto che accetta di portare a cinque lire il contributo per ettaro, abbia detto cosa giusta, in quanto si considera questa spesa in rapporto alla costituzione ed al funzionamento dei Consorzi. Ma se egli accetta l'emendamento dell'onorevole De Nava, in cui si dice che i Consorzi dovranno provvedere collettivamente alla cura delle malattie e alla lotta contro gli insetti, la somma di cinque lire non solo sarebbe insufficiente a tanto scopo, ma non basterebbe nemmeno a cominciare. Perciò io dico che se si accetta il secondo emendamento dell'onorevole De Nava, allora bisogna per forza proporzionare il contributo a tali fini. Diversamente rimanga pure la cifra di lire 5 all'ettaro indicata dall'onorevole ministro, ma si ometta il secondo emendamento De Nava.

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Per evitare l'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole Molina, pregherei il ministro e la Commissione di voler accettare una modificazione al mio emendamento in questo senso, che non si dica « provvedendo collettivamente », ma « e di provvedere collettivamente »; per cui i Consorzi avranno diritto di imporre questa tassa e poi di provvedere o non provvedere anche alla cura collettiva, come crederanno meglio. Si intende che la tassa costituirebbe un fondo comune per la spesa, salvo a chiedere il completamento ai proprietari.

NAVA CESARE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA CESARE. Mi permetto di far osservare che l'aggiunta dell'onorevole De Nava è perfettamente inutile. Il Consorzio ha sempre il diritto di provvedere. Ammetto che si possa dire che il Consorzio abbia il diritto di imporre; ma è inutile dire che abbia diritto di provvedere collettivamente, perchè se vuol provvedere, provvede.

MONTEMARTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMARTINI, *relatore*. A me pare che il secondo emendamento dell'onorevole De Nava potrebbe essere omissivo, perchè i Consorzi faranno secondo che le circostanze suggeriranno.

Lasciamo loro un po' di libertà! Essi hanno diritto di imporre cinque lire per ettaro: le adopereranno per i bisogni del caso; e quando, facendo una cura, non avranno fondi sufficienti, chiederanno altri contributi volontari.

Quindi pregherei l'onorevole De Nava di rinunciare a questo emendamento.

Quanto alla proposta fatta dal collega Albanese di convertire il *può* in *deve*, non so se il Governo intenderà accettarla. A me pare che anche col *deve* il prefetto potrà fare o non fare, perchè resta sempre in facoltà ed all'apprezzamento del prefetto il dire se è necessaria o meno la riunione in Consorzio.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Vorrei pregare l'onorevole Albanese di non insistere nel suo emendamento, perchè con esso il concetto dell'articolo si cambia del tutto. Qui vi sono concorsi facoltativi proposti dai proprietari oppure dalle Giunte o dalle Deputazioni, ecc. Il concorso obbligatorio è una facoltà data al prefetto e non può essere un obbligo imposto al prefetto, perchè è una facoltà correlativa alla istanza delle parti. Bisogna lasciare al prefetto l'uso di questa facoltà subordinato a contingenze di cui è giudice e che sono essenzialmente mutevoli. Quindi sostituire a questa facoltà un obbligo è trasformare tutto il concetto della legge.

Vorrei pregare quindi l'onorevole Albanese di non insistere nel suo emendamento e, in ogni caso, l'onorevole ministro e la Commissione di non accettarlo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego anch'io l'onorevole Albanese di ritirare la sua proposta.

Le spiegazioni dell'onorevole Riccio e dell'onorevole relatore in questa materia sono più che sufficienti. Il prefetto vedrà quando sia il caso della riunione di Consorzi.

Dopo le osservazioni fatte dai colleghi e dato il diritto del Consorzio, che nessuno può contestare, di provvedere alla cura, poichè accettando l'emendamento dell'ono-

revole De Nava può nascere dubbio, prego l'onorevole De Nava di ritirare il secondo emendamento. Credo che non ne avrà difficoltà, tanto più che ho accettato in parte il primo, e interamente l'ultimo degli emendamenti da lui proposti a questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole De Nava, mantiene o ritira i suoi emendamenti che non sono stati accettati?

DE NAVA. Ritiro il primo emendamento, dopo la proposta dell'onorevole ministro di elevare il contributo a lire cinque per ettaro; e non ho nemmeno difficoltà a ritirare il secondo emendamento, dopo che è stato ben chiarito che i Consorzi possono provvedere alla cura collettivamente. E poichè questa facoltà è riconosciuta, raccomandando all'onorevole ministro che, nel compilare il regolamento, tenga conto delle norme con le quali i Consorzi possano procedere alle cure collettive.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Certamente.

PRESIDENTE. Onorevole Albanese, mantiene o ritira il suo emendamento?

ALBANESE. Non insisto nell'emendamento; però faccio osservare all'onorevole Riccio che l'intervento del prefetto è richiesto nei casi in cui i proprietari non volessero o non potessero riunirsi in Consorzio. Ora se la riunione dei Consorzi è facoltativa e facoltativo ancora è l'intervento prefettizio per i rimedi sulla cui efficacia tutti concordano, vuol dire che gli insetti faranno permanenza e prolifereranno in omaggio al pregiudizio di un attentato sicuro alla loro libertà. Ho fiducia d'altronde che le autorità prefettizie si avvarranno sempre della potestà che conferisce questa disposizione, rendendo così praticamente efficace questa legge, che non è di limitazione al diritto di proprietà, ma di tutela veramente utile.

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di sopprimere nell'ultimo capoverso dopo le parole: « Consorzi antifillosserici », le parole « obbligatori costituiti secondo le leggi in vigore ».

A ciò m'induce il timore che queste parole possano per via di ritorsione restringere la benefica azione dei Consorzi volontari.

Ricordo a titolo d'onore il Consorzio volontario della provincia di Cuneo, che, oltre la lotta contro la fillossera, esercita

anche con vantaggio la lotta contro altre malattie delle piante.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego l'onorevole Rebaudengo di non insistere. Bisogna che cerchiamo di fare svolgere dai Consorzi un'opera utile ed efficace. Vi sono Consorzi che hanno soltanto qualche centinaio di lire e vengono a chiedere al Ministero fondi, che non siamo in condizioni di dare. Quindi è meglio che l'articolo rimanga in questa forma che è la più semplice e la più sicura.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'accordo con la Commissione, propone che al quinto comma, invece di « lire due per ettaro » si dica « lire cinque per ettaro »; ed essendo stato abbandonato il secondo emendamento proposto dall'onorevole De Nava, che il penultimo comma sia sostituito dall'altro, proposto dall'onorevole ministro, di cui ho già dato lettura; e che in fine dell'articolo sia messa l'aggiunta proposta dall'onorevole De Nava, così concepita:

« Con decreto del prefetto, intesi i pareri di cui al terzo comma, le facoltà contemplate in quest'articolo possono, in caso di urgenza, essere accordate anche a Consorzi di proprietari già regolarmente costituiti ».

Metto a partito questi emendamenti.

(Sono approvati).

Metto a partito l'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Art. 7.

« Lo Stato, può provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, nei casi che lo stimi necessario per la natura ed importanza del male. Può anche concorrere fino alla metà, nelle spese di esecuzione delle cure relative. L'altra parte è a carico degli interessati, e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo rimborso in uno o più esercizi a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle sovrimposte o dei contributi consorziali e a mezzo di quelle altre garanzie che saranno stabilite dal regolamento.

« Pei terreni a coltura specializzata arborea riconosciuti invasi e danneggiati da malattie di speciale importanza, saranno accordate moderazioni annuali di imposte e sovrimposte per gli anni nei quali, a causa delle malattie medesime, sia perduto almeno la metà del prodotto ».

A quest'articolo l'onorevole ministro propone di sopprimere il secondo comma.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego la Commissione di consentire che sia soppresso il secondo comma, perchè il Governo non potrebbe accettare un'imposta di questa natura.

È vero che questa disposizione esiste nella legge contro la fillossera; ma occorre pure prevedere le conseguenze finanziarie. Ora quando si provvede alla fillossera, si trattava di una malattia ben chiara e definita; invece qui si tratta delle diverse malattie che in tutto il territorio nazionale esistono per tutte le piante; quindi il giorno in cui volessimo applicare un provvedimento di questa natura, metteremmo il bilancio comunale e provinciale in una condizione estremamente difficile. Per ciò, prego nuovamente la Commissione di non insistere in questa proposta.

MONTEMARTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMARTINI, *relatore*. Desidererei che anche il Governo consentisse, perchè non nascano equivoci, che nel primo comma, là dove si dice che « lo Stato può provvedere a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante », si adotti la stessa dizione adottata nell'articolo 5, cioè: « contro le malattie, gli insetti e gli altri nemici delle piante ».

Quanto alla soppressione, proposta dal Governo, del secondo comma che era stato formulato dalla Commissione, osservo, come ha già detto l'onorevole ministro, che il comma stesso fu da noi riportato dalla legge che riguarda i provvedimenti circa i vigneti danneggiati dalla fillossera, perchè ci parve di dovere accordare alle due culture arboree specializzate in Italia, l'ulivo e gli agrumi, la stessa esenzione di imposte e sovrimposte che si accorda ai vigneti, tanto più poichè in alcuni siti queste imposte e sovrimposte si trasformano lo stesso in quote inesigibili, come abbiamo sentito dire dal collega Agnesi anche in sede di bilancio.

In ogni modo, se il Governo non crede di assumere oggi un impegno, pregherei l'onorevole ministro di mettere la proposta allo studio, perchè non è giusto che quando si distrugge il capitale di un oliveto o di un agrumeto, abbattendone le piante, l'imposta rimanga quella che era prima.

Nel frattempo invito il Governo a valersi largamente dei mezzi che gli sono concessi dal secondo comma dell'articolo 4 per dare ai piccoli agricoltori ed olivicoltori che si trovano danneggiati completamente dalle malattie o dalla cura delle malattie, dei sussidi speciali.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto le modificazioni proposte al primo comma dall'onorevole relatore, non avendo alcuna ragione in contrario. Naturalmente per il secondo comma non può esserci materia di discussione.

Comprendo i delicati motivi che hanno mosso l'onorevole Agnesi di fronte ad una situazione realmente penosa specie in alcune zone; ma egli comprenderà che non possiamo accettare in questa sede una modificazione riguardante una larga esenzione di imposta per le culture arboree momentaneamente improduttive, e quindi sono dolente di non poter dare alcun affidamento.

Infine, come ha osservato l'onorevole relatore, la disposizione del secondo comma dell'articolo 4 ci darà modo di accordare dei sussidi ai piccoli proprietari danneggiati, quando ne sarà veramente il caso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, propone di sopprimere il secondo comma di questo articolo, e di sostituire nel primo comma alle parole « contro le malattie delle piante » le altre « contro le malattie, gli insetti e gli altri nemici delle piante ».

Metto a partito l'articolo 8 così emendato.

(È approvato).

Art. 8.

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti che saranno emanati in esecuzione di essa, sono punite con l'ammenda da lire 10 a lire 200 e senza pregiudizio delle maggiori pene per infrazioni alle disposizioni del codice penale.

« Le contravvenzioni ai divieti d'importazione e di transito saranno punite con una multa non minore di lire 10 nè superiore alle lire 300, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

« Per l'accertamento e la definizione di tali contravvenzioni sono applicabili le disposizioni vigenti in materia doganale ».

(È approvato).

Art. 9

« Il fondo stanziato nel bilancio della spesa pel Ministero di agricoltura, industria e commercio al capitolo 40 dell'esercizio 1912-13, sarà portato nel corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-14 e successivi a lire 138,000 per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'assunzione del personale previsto dalla tabella B.

« A partire dall'esercizio 1913-14 lo stanziamento del capitolo 71 del bilancio 1912-13, sarà aumentato di lire 12,100 per provvedere agli aumenti stabiliti con la tabella A ».

Si dia lettura delle tabelle A e B.

DEL BALZO, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Ruolo organico della Regia stazione di entomologia agraria in Firenze.

RUOLO ATTUALE.		RUOLO NUOVO.	
Vice direttore N. 1 stipendio . .	L. 2,400	N. 1 stipendio L. 4,500	L. 4,500
Assistente . . » 1 » . . »	2,000	» 1 » » 3,500	» 9,000
		» 1 » » 3,000	
		» 1 » » 2,500	
Segretario-contabile-bibliotecario . . » » » . . » »	» »	» 1 » » 2,500	» 2,500
Preparatore . . » 1 » . . »	1,500	» 1 » » 2,000	» 2,000
Conservatore » » » . . » »	» »		
	N. 3	L. 5,900	N. 6
			L. 18,000

TABELLA B.

Ruolo organico degli Ispettori per le malattie delle piante.

Ispettori di 1ª classe N. 2 a . . .	L. 4,500	L. 9,000
» di 2ª » » 3 a . . . »	4,000	» 12,000
» aggiunti . . . » 5 a . . . »	3,500	» 17,500
N. 10		L. 38,500

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo 9 con le annesse tabelle di cui si è data lettura.

(È approvato).

Art. 10.

« Le leggi speciali sulla *Diaspis pentagona* del 24 marzo 1904, n. 130, e sulla *Dorifora* del 30 maggio 1875, n. 1517, serie 2ª, sono abrogate ».

Art. 11.

« Nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge sarà provveduto alla organizzazione dei servizi di vigilanza e segnalazione, di prevenzione e cura delle malattie ed ai modi di rimborso delle somme anticipate dallo Stato per parte degli interessati ».

A questo articolo l'onorevole Cavagnari, insieme con l'onorevole Borsarelli, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Per l'organico del personale sarà provveduto con apposito disegno di legge ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho già dichiarato di non poter accettare questo emendamento.

MONTEMARTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMARTINI, *relatore*. Vorrei fare osservare all'onorevole Cavagnari che le tabelle furono già approvate nell'articolo 9. L'emendamento che egli propone all'articolo 11 non ha quindi nessuna ragione di essere, in quanto che l'articolo 11 provvede ad organizzare i servizi, non a fare gli organici.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, mantiene o ritira il suo emendamento?

CAVAGNARI. Come ho dichiarato poc' anzi, ho ereditato questo emendamento dall'onorevole Borsarelli, e me ne occupo come padre putativo. Mi pare ad ogni mo-

do che, ad eliminare qualsiasi dubbio, sarebbe opportuno che l'onorevole ministro spiegasse la portata dell'articolo 11, perchè queste organizzazioni alcune volte sono fatte in modo troppo elastico e somigliano a degli organici.

Io desidererei almeno che non si aumentasse l'organizzazione così come è consegnato in questo ruolo degli ispettori, e sarei disposto a ritirare questo emendamento aggiuntivo, qualora dall'onorevole ministro mi venisse l'assicurazione che, per ora, ce ne staremo con questi ispettori e che, se si dovrà provvedere ad altro personale, qualora sia necessario per combattere questa nuova falange pericolosa per l'agricoltura, si penserà a provvedervi con disposizioni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà alcuna di dare questo affidamento all'onorevole Cavagnari, perchè non vi è dubbio su tale argomento. Se nuovo personale sarà necessario, non si potrà provvedere che per legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari mantiene o ritira il suo emendamento?

CAVAGNARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone - Risoluzione della cessione dell'esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-

Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone. Risoluzione della cessione dell'esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 1352 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Prima che incominci la discussione di questo disegno di legge, il Governo propone che se ne modifichi il titolo in questo modo:

« Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Propone poi un nuovo testo concordato dell'articolo 7 e due articoli aggiuntivi che prenderanno i numeri 12 e 13.

COTTAFAVI, relatore. La Commissione accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Una brevissima dichiarazione anche per non abusare della pazienza dei colleghi. Anzitutto però dichiaro di essere favorevole a queste linee ferroviarie, perchè spero che, a poco a poco, condurranno a quella linea intera che ho sempre patrocinato, ma sulla cui costruzione non ho mai potuto avere assicurazione dal banco del Governo.

Ed ora vengo alla dichiarazione. L'altro giorno, in uno di quei piccoli disegni di legge che l'antica dottrina romana avrebbe chiamato *lex sacra*, ho visto appiccicato, per iniziativa della Giunta del bilancio, cosa che mi ha altamente meravigliato, un articolo 5 che autorizzava la spesa, se non erro, di 2,100,000 lire, per un doppio binario Fornovo-Borgo San Donnino.

Sono andato a riscontrare l'epoca del riscatto ed ho trovato che questo fu fatto l'anno scorso, precisamente in questo mese, se non pure in questo stesso giorno. È un segno sintomatico ed ho già parecchie volte dovuto lamentare che fra le pieghe di un semplice foglio di carta, si trovi nascosta la richiesta di milioni che si fa alla Camera, in questa stagione, quando vi è l'impaziente desiderio di prendere un po' di riposo

Ma in quel disegno di legge, oltre ai due milioni e centomila lire per il doppio binario, c'era anche qualche cosa di più, v'erano cioè dei lavori complementari. Io ho protestato parecchie volte contro l'indirizzo di concedere queste ferrovie ad enti o persone private, con sussidi che non discuto, ma in modo tale, che le ferrovie vengano costruite da questi enti o meglio da sub-concessionari riconosciuti poi dallo Stato, senza che lo Stato intervenga sotto alcuna forma. Si dà il sussidio a fondo perduto e, per di più, si concede anche l'esercizio e poi le Società assuntrici geriscono l'azienda fino all'epoca del riscatto. Ma l'esperienza ci insegna che questo sistema affida poco. Potrei citare degli esempi; per esempio la linea Vada-Livorno che fu equiparata a quelle montagne russe che si vedono sulle piazze (*Interruzioni*) e potrei citarne anche delle altre. (*Nuove interruzioni*).

Insomma volevo dire che questo è un sistema che non mi assicura, perchè se le costruzioni non sono fatte bene, se nessun controllo si esercita da parte dello Stato sulle costruzioni stesse, mi pare che non basti quella procedura del riscatto per la quale i nostri uffici tecnici si limitano a visite superficiali; desidererei che la procedura per questi riscatti offrisse maggiori garanzie, perchè i danari dei contribuenti devono esser sempre spesi con la maggiore severità e coi maggiori controlli, mentre le opere che poi si fanno e che vanno sotto il nome di lavori complementari, a mio avviso, dimostrano l'insufficienza delle linee che si vengono riscattando, come si è fatto appunto per la Vada-Livorno, nella quale ho visto moltiplicarsi gli operai ed i lavori subito dopo fatto il riscatto; e chi li avrà pagati, naturalmente, sarà stato il solito buon Pantalone. (*ilarità*).

E non aggiungo altro. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Artom.

ARTOM. Permettete a me quale più specialmente interessato ad una delle linee indicate da questo disegno di legge, di esprimere i più fervidi e i più ardenti voti perchè la linea Lucca-Aulla sia al più presto completata.

Si tratta di una linea, non d'interesse locale, ma d'interesse nazionale; la Commissione d'inchiesta per l'esercito ha detto che questa ferrovia doveva essere la prima costruita per la mobilitazione; e del resto non è necessario essere strateghi nè profondi in cose militari, per comprendere l'importanza

e l'urgenza della costruzione di questa linea, perchè la Pisa-Genova può essere con un colpo di cannone interrotta immediatamente, tanto che lo stato maggiore nostro considera come virtualmente inesistente, al momento della mobilitazione, questa linea.

Si deve considerare che al momento della mobilitazione avremo una sola arteria ferroviaria di cui ci potremo servire e sulla quale si dovranno far passare nello stesso tempo le truppe, i passeggeri e le merci; il che sarà impossibile e si dovrà per ciò rinunciare a servirsi della linea per il traffico e per i passeggeri; e ognuno consideri quale danno, non solo economico ma morale, deriverà dal fatto della insufficienza della linea al momento della mobilitazione, allo scoppio delle ostilità!

Si aggiunga poi che questa linea è di una grande importanza economica perchè favorisce lo sfruttamento delle più belle zone marmifere che vi siano al mondo; e che questa ferrovia abbia una grande importanza economica è provato dal fatto che i due primi tronchi costruiti hanno già reso il sei per cento netto di prodotto. Quali ferrovie, non solo in Italia, ma in tutta Europa, appena costruite, hanno reso il sei per cento? Non ho bisogno di aggiungere altri argomenti e confido pienamente nell'opera del ministro dei lavori pubblici, che quale deputato è stato un grande sostenitore della Lucca-Aulla e che quale ministro ha con rara coerenza presocchè portata a compimento la pratica relativa a questa linea.

Ricordo poi al ministro il breve ricordo da Soliera all'importante centro di Fivizzano, che giusta gli affidamenti da lui datimi potrà essere tenuto presente all'atto della concessione dell'Aulla-Lucca che è destinata a completare recandole nuovo alimento di traffici.

Sono lieto infine di potergli qui pubblicamente esprimere tutta la mia riconoscenza, riconoscenza che io credo divisa da tutta la Camera, da tutto il Paese perchè mai come durante l'amministrazione dell'onorevole Sacchi il Ministero dei lavori pubblici è divenuto un poderoso fattore di miglioramento sociale col gagliardo e mirabile impulso dato alle opere pubbliche, alle comunicazioni ferroviarie, stradali e automobilistiche.

Confido che anche il ministro del tesoro non rimarrà insensibile al grido di dolore delle mie popolazioni, e che il Ministero vorrà legare il suo nome ad un'opera, ad

una linea che costituirà un forte, un sicuro presidio per la patria nostra. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatore Orlando.

ORLANDO SALVATORE. Ho chiesto di parlare perchè non è la prima volta che l'onorevole Cavagnari in occasione della discussione di leggi ferroviarie parla contro la Livorno-Vada.

Non si sa perchè l'onorevole Cavagnari vorrebbe che la povera Livorno, città tuttavia di 100,000 abitanti ed il cui porto dà 20 milioni alle dogane dello Stato, fosse scacciata dalla grande arteria ferroviaria italiana.

Ci sarebbe davvero da disperare dell'avvenire ferroviario del paese, che tanto cammino ha ancora da percorrere, se molti deputati seguissero l'esempio dell'onorevole di Rapallo, di osteggiare tutte le linee o il riscatto di linee che non passino nel proprio collegio.

Fortunatamente, un largo spirito di solidarietà nazionale prevale qui dentro, il quale impedisce che ciò avvenga, e perciò Livorno è perfettamente tranquilla, sia per ciò che riguarda la Livorno-Vada, sia per il suo programma ferroviario di penetrazione, il cui compimento è richiesto dalle urgenti necessità portuarie.

Perciò io non seguirò l'onorevole Cavagnari su questo terreno e se in avvenire egli vorrà ancora prodigarci i suoi strali egli combatterà da solo. (*Si ride*).

Dirò invece due sole parole intorno alla questione dei riscatti.

L'onorevole Cavagnari nello insorgere sempre contro questi riscatti prende una famosa cantonata. Essi sono infatti una garanzia per lo Stato, non sono una malfatta.

Quando si progetta una ferrovia si fa un preventivo che generalmente è superiore al reale fabbisogno, altrimenti non si trovano i concessionari. Lo Stato poi per garantirsi si riserva il diritto di riscattare entro due anni, sulla base del prezzo di costo più il cinque per cento.

Ora quando la ferrovia è fatta si riscontra sempre che il riscatto è più vantaggioso per lo Stato perchè si ottiene ad un prezzo inferiore a quello rappresentato dalle annualità per 50 o 75 anni stabilite nel contratto di concessione. E lo Stato si vale naturalmente del diritto di riscatto.

Ora io non comprendo perchè l'onorevole Cavagnari, che è un così zelante tutore

degli interessi dello Stato, debba sempre insorgere contro questi riscatti. Il suo spirito pugnace è qui fuori di posto.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cavagnari ha certamente usato di un suo diritto nel discuterà questo disegno di legge, per quanto non si possa a meno di osservare che avrebbe potuto esimersene, se, come ha dichiarato, vi è favorevole. Se non che egli non si è avveduto di discutere cosa che fu già approvata dalla Camera, ed ha sollevato oggi una questione a proposito del disegno di legge di maggiori assegnazioni per l'articolo relativo al raddoppio del binario della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e che fu proposto dalla Giunta del bilancio per iniziativa del Governo. Ma, onorevole Cavagnari, quella linea è una linea complementare compresa nella legge del 29 luglio 1879... e poi concessa all'industria privata in base alle disposizioni di legge vigenti in materia di concessione di ferrovie. La Direzione generale delle ferrovie quando si provvide alla concessione di quella ferrovia domandò fino da allora che, sebbene fosse una linea apparentemente d'interesse locale, si imponesse che le opere d'arte maggiori fossero predisposte per il futuro impianto del doppio binario, perchè prevede fino da allora che sarebbe venuta la necessità di incorporare quella linea nella rete dello Stato. Successivamente, in occasione dei riscatti di alcune ferrovie importanti, per concorde voto della Commissione dei riscatti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Direzione generale delle ferrovie e del Consiglio di Stato, venne effettuato il riscatto anche della linea Fornovo-Borgo San Donnino ed in quell'occasione si stabilì pure che le opere d'arte minori fossero costruite in modo da renderle atte allo impianto del doppio binario. Essendo prossima l'ultimazione della costruzione di questa linea, la Direzione generale delle ferrovie avvertì che se non si compiva il doppio binario prima della fine della costruzione, si sarebbe poi dovuto fare questo doppio binario con una spesa molto maggiore, oltre le inevitabili soggezioni dell'esercizio.

Ecco perchè è venuta la necessità di proporre che fosse data l'autorizzazione della spesa necessaria per la costruzione del doppio binario.

Quanto a questo disegno di legge l'ono-

revole Cavagnari dice: io contrasto l'indirizzo del Governo nel concedere le linee. Ma questo discorso doveva farsi nel 1897: non si doveva fare oggi, (*Interruzione*) perchè è stata la legge del 27 giugno 1897 la quale disciplinò le costruzioni di Stato, comprese nelle leggi fondamentali del 1879, del 1887 e del 1888.

Fu con la legge del 1897, che si stabilì che alla costruzione diretta di Stato si sarebbe, di regola, sostituita la concessione all'industria privata, con aumento della sovvenzione chilometrica accordata in genere per le ferrovie. Pertanto quest'indirizzo del Governo, non essendo d'oggi, è inutile discuterlo. Del resto, esso ha dato ottimi frutti. Perchè non è esatto, onorevole Cavagnari, che, concessa una ferrovia, lo Stato più non intervenga: la costruzione di essa è vigilata continuamente o dall'ufficio speciale delle ferrovie, se trattasi di linee d'interesse locale, o dalla Direzione generale delle ferrovie, se invece si tratta di linee che si prevede debbano poi far parte della rete di Stato. E infatti i due tronchi dell'Aulla-Lucca furono vigilati da un ufficio speciale, costituito apposta dalla Direzione generale delle ferrovie. E, ultimata la costruzione, l'onorevole Cavagnari sa, che v'è il collaudo fatto a mezzo di funzionari tecnici superiori, diretto appunto a garantire che le linee siano state fatte nel modo stabilito.

Dunque non può dirsi che, col sistema della concessione, venga a mancare od essere diminuita la vigilanza da parte dello Stato: la vigilanza invece è stata accuratamente organizzata e viene effettivamente esercitata.

Del resto, queste sono osservazioni che non si attengono al disegno di legge; il quale non è che l'attuazione della legge del 1911.

In quella legge si stabilisce che, se, entro due anni, non si sarà potuto concedere all'industria privata il tronco centrale dell'Aulla-Lucca, questo sarà costruito a cura diretta dello Stato.

Ora i due anni stanno per scadere; e perciò l'Amministrazione, mentre ha notificato la diffida del riscatto per i tronchi concessi, dovendo, per legge organica, il riscatto essere approvato dal Parlamento, d'altra parte, essendo tuttora in esame la questione se convenga o meno per gli interessi dello Stato e per la più pronta costruzione delle linee, che questa costruzione sia fatta a cura diretta dello Stato o per concessione

piena all'industria privata o per concessione della sola costruzione, a' termini della legge del 1908, così, essendo tuttora in esame questa questione, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una proroga del suaccennato termine, tenuto conto che, se il riscatto fosse semplicemente approvato, ne sarebbe venuta la necessità di procedere senz'altro alla costruzione diretta da parte dello Stato, senza poter esaminare e decidere l'opportunità di procedere alla concessione della costruzione all'industria privata, onde s'è aggiunto un articolo per prorogare fino al dicembre di questo anno la facoltà per lo Stato di far concessioni all'industria privata.

Come vede l'onorevole Cavagnari, non si potevano meglio tutelare gl'interessi dello Stato e gl'interessi di una linea che, come ben disse l'onorevole Artom, che ringrazio delle parole cortesi rivoltemi, è una linea complementare che era stata promessa nel 1879 ed iscritta in terza categoria. Anzi, è l'ultima delle complementari che ancora attende d'essere costruita; e, compiuta che essa sia, sarà compiuto il programma delle costruzioni complementari, fatto nel 1879.

L'onorevole Salvatore Orlando ha già risposto per la Livorno-Vada, nella quale sono intervenute variazioni di costruzione, per necessità sopraggiunte; e quindi queste variazioni potranno forse portare anche variazioni nei conti della costruzione.

Ma questo è argomento estraneo al presente disegno di legge; il quale mira ad adempiere ad una promessa che formalmente fu fatta per legge; mira a completare un programma che fu certamente un grande programma fecondo di benessere e di sviluppo pel paese fatto nel 1879, mira a rendere possibile che lo Stato con tranquillità e con calma possa scegliere quale sia il migliore metodo di costruzione per salvaguardare i propri interessi. Confida pertanto, che al disegno di legge non sarà per mancare il suffragio del Parlamento. (*Vive approvazioni*).

COTTAFAVI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFAVI, *relatore*. Io non ho da aggiungere alle parole dell'onorevole ministro e dell'onorevole Artom altro che questo: che il disegno di legge in discussione, nelle sue linee principali, si uniforma appunto a tutte quelle precauzioni che l'onorevole Cavagnari va suggerendo continuamente; quindi a me sembrava che in

tutt'altra discussione, fuori che in questa, avessero ragione di essere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È approvata a tutti gli effetti la diffida notificata, addì 11 gennaio 1913 per il riscatto dei due tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone della ferrovia Aulla-Lucca, concessi mediante la convenzione 15 dicembre 1905 approvata con Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 654, restando in tal modo risolta anche la concessione del solo esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca fatta mediante convenzione 14 luglio 1911 approvata con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, convertito in legge con l'articolo 18 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

« Il corrispettivo di riscatto per i detti due tronchi in concessione piena, a titolo di rimborso del costo di costruzione e della spesa per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, non potrà eccedere rispettivamente la somma di lire 16,465,921 e lire 781,300 salvo l'aumento del 5 per cento a titolo di premio.

« Per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio, che, a norma dell'articolo 8 della convenzione approvata con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, è stato provveduto dalla ditta concessionaria e dalla Società subconcessionaria per l'esercizio del tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca, viene autorizzata una spesa che in niun caso potrà superare la somma di lire 300,000.

« I pagamenti per l'indennità di riscatto e per l'acquisto del materiale mobile e di esercizio di cui al comma precedente saranno fatti a favore del concessionario e della subconcessionaria, salvo alle dette parti di regolare reciprocamente i loro rapporti di dare ed avere ».

Si dia lettura della diffida allegata al presente disegno di legge.

DEL BALZO, *segretario*, legge: (*V. Stampato n. 1352-A*).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 1 con l'annesso allegato, del quale è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

« Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1º.

« In pendenza del collaudo definitivo dei due tronchi dati in concessione piena e della liquidazione della indennità di riscatto, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere al concessionario ed alla subconcessionaria, a titolo di provvisionale sulla indennità stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione sinora pagata per i suindicati tronchi di ferrovia.

« Presi in consegna i tre tronchi ferroviari di cui all'articolo 1º insieme alla relativa dotazione di materiale mobile e di esercizio, decorrerà a favore del concessionario e della subconcessionaria l'interesse legale del 5 per cento sulle somme che risulteranno dovute agli stessi a titolo di indennità di riscatto nonchè pel valore di acquisto del materiale mobile e di esercizio a norma dell'articolo precedente.

« Per le deficienze che risulteranno accertate nella costruzione dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone nonchè per quelle dipendenti da non regolare manutenzione dei tronchi stessi e rispettive dipendenze, ed infine per quelle relative alla buona conservazione del materiale rotabile e d'esercizio in dotazione dei detti tronchi non compete alcun premio nè al concessionario nè alla subconcessionaria dell'esercizio sulla corrispondente spesa la quale non va perciò portata per tale parte in aumento del costo di costruzione e della spesa di fornitura dei detti materiali ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il concessionario e la subconcessionaria debbono, in tempo utile, prendere, con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accordi per la consegna dei due tronchi ferroviari di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, di guisa che essi possano essere esercitati dall'Amministrazione stessa a decorrere dall'11 luglio 1913, consegnandoli in istato di regolare manutenzione.

« Il concessionario e la subconcessionaria debbono rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovrà sostenere per la esecuzione dei lavori che saranno eventualmente richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo dei tronchi stessi ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il concessionario e la subconcessionaria sono tenuti a consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca e relative dipendenze nonchè la rispettiva dotazione di materiale mobile e di esercizio in condizione di regolare manutenzione ed in tempo utile perchè esso possa essere esercitato dall'Amministrazione stessa a decorrere dall'11 luglio 1913.

« Qualora nel procedere alla presa in consegna del detto tronco, risultasse la necessità di eseguire lavori per mettere la linea od il materiale predetto in buono stato di manutenzione, verrà fatta d'accordo tra il concessionario, la subconcessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una perizia della spesa relativa che sarà dedotta dal corrispettivo di riscatto dovuto per gli altri due tronchi; in caso di disaccordo, si procederà a norma dell'atto di concessione approvato con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434.

« La subconcessionaria è tenuta pure a consegnare i materiali di scorta e consumo nei limiti richiesti per un regolare esercizio ed in condizioni che essi siano servibili alla loro destinazione, asportando i materiali rimanenti; in caso di disaccordo, sia sulle condizioni dei detti materiali, sia sulla determinazione del relativo prezzo di stima, la risoluzione delle vertenze sarà demandata ad un collegio di arbitri, a norma dell'atto di concessione sopraccitato ».

(È approvato).

Art. 5.

« La subconcessionaria dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone è tenuta a consegnare in tempo utile il materiale rotabile e d'esercizio nella quantità e qualità risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione salvo, in caso contrario, ad addebitarle le spese per le eventuali riparazioni.

« La subconcessionaria deve pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che, a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

« Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti la definizione sarà deferita a giudizio d'arbitri.

« Non sarà corrisposto il corrispettivo di

riscatto, se non dopo che sarà avvenuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione dello Stato a titolo di partecipazione ai prodotti della ferrovia, di tasse erariali e simili; di quelli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio dei detti tronchi a titolo di uso delle stazioni comuni, di esercizio di essi, di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte, dell'eventuale corrispettivo per deficiente manutenzione del tronco Lucca-Bagni di Lucca di cui al precedente articolo, nonchè delle somme vincolate a norma della convenzione 4 gennaio 1912 approvata con Regio decreto 22 febbraio 1912, n. 229 ».

(È approvato).

Art. 6.

« Prima dell'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, la subconcessionaria dovrà consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tutti i contratti vigenti al momento della presentazione della presente legge e relativi all'esercizio dei tronchi Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone ».

(È approvato).

Art. 7.

« Sui tronchi di linea di cui all'articolo 1, rimarranno provvisoriamente in vigore le tariffe per viaggiatori e le condizioni e norme rispettivamente vigenti, integrate, in quanto occorra, con le sopratasse per gli Istituti di previdenza con facoltà di estendere le tariffe dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo ed Aulla Monzone ai nuovi tronchi confinanti che si aprissero successivamente all'esercizio e salvo l'osservanza dell'articolo 14, comma e) della legge 13 aprile 1911, numero 310.

« Con l'apertura all'esercizio dell'intera linea Aulla-Lucca saranno applicate le tariffe e norme e condizioni normali della rete dello Stato.

« Sui tronchi di cui all'articolo 1 rimangono applicate le tariffe, norme e condizioni per il trasporto dei bagagli, cani e merci sia in servizio interno che cumulativo con altre Amministrazioni in vigore sulle ferrovie dello Stato, nonchè quelle relative alle concessioni speciali ed ai trasporti militari ».

A questo articolo il Governo ha proposto e la Commissione ha accettato che sia sostituito il seguente:

Art. 7.

« Sui tre tronchi di linea, di cui all'articolo 1, rimarranno provvisoriamente in vigore le tariffe per viaggiatori e le condizioni e norme rispettivamente vigenti, integrate, in quanto occorra, con le sopratasse per gli Istituti di previdenza e con l'aumento previsto dalla legge sull'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con facoltà di estendere le tariffe dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo ed Aulla-Monzone ai nuovi tronchi confinanti che si aprissero successivamente all'esercizio e salvo l'osservanza dell'articolo 14, comma e) (prima parte) della legge 13 aprile 1911, numero 310.

« Con l'apertura all'esercizio dell'intera linea Aulla-Lucca, saranno applicate le tariffe, norme e condizioni normali della rete dello Stato.

« Sui tronchi di cui all'articolo 1 saranno applicate le tariffe, norme e condizioni, per il trasporto dei bagagli, cani e merci sia in servizio interno che cumulativo con altre Amministrazioni in vigore sulle ferrovie dello Stato, nonchè quelle relative alle concessioni speciali ed ai trasporti militari ».

Non essendovi osservazioni in contrario metto a partito l'articolo 7, nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 8.

« Sui tronchi ferroviari di cui all'articolo 1^o della presente legge potrà essere conservato, all'atto dell'applicazione della legge stessa, il numero dei treni per ognuno di essi, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo.

« Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907 n. 429, modificata col Real decreto 28 giugno 1912, n. 728 ».

(È approvato).

Art. 9.

« Il personale stabile ed in prova, addetto all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, che si trovava in servizio della subconcessionaria dei tronchi stessi all'11 gennaio

1913, passa coll'11 luglio 1913 alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purchè abbia i requisiti fisici stabiliti dalla detta Amministrazione per le visite di revisione e soddisfi alle altre condizioni richieste dal vigente regolamento per l'ammissione in servizio del personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione dei limiti di età e salvo il disposto dell'alinea seguente.

« Sono esclusi dal passaggio gli agenti aventi qualifica che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è assimilabile a gradi superiore al 9° della tabella graduatoria organica delle ferrovie stesse, a meno che accettino una qualifica di grado inferiore all'8°. Sono pure esclusi gli agenti, rasi dimissionari od esonerati dal servizio dalle Società già esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e dalle Ferrovie dello Stato, e quelli che, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, hanno raggiunto i limiti di età pel collocamento a riposo d'ufficio.

« Dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti per ciascun agente la qualifica della tabella graduatoria e lo stipendio o la paga, con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti ».

(È approvato).

Art. 10.

« Gli agenti che, secondo l'articolo precedente, passeranno al servizio delle Ferrovie dello Stato e che all'11 luglio 1913 non avranno superato il 35° anno di età, saranno iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico, approvato con Regio decreto n. 229 del 22 aprile 1909, ed avranno facoltà di riscattare, a' termini dell'articolo 37 del testo medesimo, il tempo passato al servizio dell'esercizio sui tronchi di cui all'articolo 1°.

« Quelli che a detta data avranno più di 35 anni di età continueranno ad essere iscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia e non sarà loro applicabile il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

« Qualora la concessionaria o la subconcessionaria non avessero ottemperato al disposto dell'articolo 30 del capitolato annesso alla convenzione 15 dicembre 1905, circa l'iscrizione o l'assicurazione del personale

alla Cassa nazionale di previdenza, o vi avessero ottemperato solo in parte, si farà il computo delle somme che per ciascun agente avrebbero dovuto essere versate dall'esercente a titolo di contributo a norma del citato articolo; vi saranno aggiunte quelle effettivamente trattenute al personale, e la concessionaria o la sub-concessionaria predette saranno obbligate a versare allo Stato, coi relativi interessi, le somme risultanti, sotto deduzione della parte eventualmente già corrisposta alla Cassa nazionale.

« Tali somme, per coloro che dovranno essere iscritti al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, serviranno per il riscatto di tutto o di parte del tempo impiegato in servizio della Società e la eventuale rimanenza andrà in conto della tassa d'entrata; per quelli invece iscritti o da inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza le dette somme saranno versate alla Cassa stessa per conto dei singoli agenti a cura dell'Amministrazione ferroviaria ».

(È approvato).

Art. 11.

« Per la provvista dei fondi occorrenti pel pagamento della indebità di riscatto e della somma per l'acquisto del materiale rotabile e d'esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

« Al pagamento delle provvisori e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente articolo 2 sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci, salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per la sovvenzione, prima dovuta al concessionario dei tronchi ferroviari ora riscattati ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto e la Commissione ha accettato due articoli aggiuntivi dei quali do lettura:

Art. 12.

« È prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'articolo 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione, all'industria privata, dei tronchi centrali

dalle ferrovie Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone.

« Il Governo del Re è autorizzato pure, in relazione ai risultati dell'istruttoria per la concessione dei detti tronchi centrali, a prendere accordi col concessionario e con la sub-concessionaria dei tre tronchi di cui all'articolo 1 della presente legge, per prorogare gli effetti del riscatto dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, nonchè della concessione del solo esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca, sino a che il Governo non potrà decidere se alla costruzione dei tronchi centrali della Aulla-Lucca debba provvedersi mediante concessione all'industria privata o mediante costruzione a cura diretta dello Stato. I relativi accordi col concessionario e con la sub-concessionaria saranno approvati per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

Art. 13.

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio sino al termine della concessione che ebbe luogo mediante convenzione in data 23 dicembre 1891 approvata con Regio decreto 24 dicembre 1891, n. 760.

« Il Governo del Re, stabilirà, sentito il concessionario, il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, le condizioni per l'assunzione dell'esercizio della predetta linea da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta nella seduta pomeridiana.

Sull'ordine del giorno.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego l'onorevole Presidente e la Camera di voler consentire che il disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti », sia discusso prima dell'altro: « Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia ».

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri propone che si inverta l'ordine del giorno discutendo il disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti », prima dell'altro: « Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia ».

Non essendovi osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Rimane così stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

PRESIDENTE. Si discute dunque il disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

Onorevole sottosegretario di Stato, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge emendato dal Senato con le modificazioni arrecatevi dalla Commissione?

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi consento. Dichiaro anzi di accettare, d'accordo con la Commissione, tutti gli emendamenti introdotti dal Senato, salvo quello sull'articolo primo, per il quale la Commissione propone di tornare press'a poco all'antico testo, già approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 650-C).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

CAPO I.

GIURISDIZIONI SPECIALI PER GLI EMIGRANTI TRANSOCEANICI.

Art. 1.

« Le controversie fra emigranti e vettori e loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva competenza, a norma della presente legge.

« Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosse dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

« Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'articolo 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi Regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati ».

(È approvato).

Art. 3.

« Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espartino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

« Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.

« Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

« I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sor-

gano nel luogo d'imbarco fra emigranti e loandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro ».

(È approvato).

Art. 5.

« Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

« Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

« All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

« Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori ».

(È approvato).

Art. 6.

« Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

« Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

« Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti ».

(È approvato).

Art. 7.

« La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori dell'emigrazione è determinata dal regolamento ».

grazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

« Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

« Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente del Regno ».

(È approvato).

Art. 7-bis.

« Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario ».

(È approvato).

Art. 8.

« I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento ».

(È approvato).

Art. 9.

« Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno, in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'articolo 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

« Il reclamo può essere presentato da un minorenne quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenne è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario ».

(È approvato).

Art. 10.

« Chiunque, a termini dell'articolo 8, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1,000 ».

(È approvato).

Art. 11.

« Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 9 decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 16.

« Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva ».

(È approvato).

Art. 12.

« L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

« Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a sè stesso.

« Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e

i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali, e di altre prove.

« La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agi ispettori dell'emigrazione dei porti di imbarco.

« Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti dell'istruttoria o copia a loro cura e spese ».

(È approvato).

Art. 13.

« Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato ».

(È approvato).

Art. 14.

« La Commissione e l'ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile ».

(È approvato).

Art. 15.

« Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove ».

(È approvato).

Art. 16.

« Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

« Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

« Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'ispettore o la Commissione decidente.

« Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un

reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge ».

(È approvato).

Art. 17.

« Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

« Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale ».

(È approvato).

Art. 18.

« La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 19.

« L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

« La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

« Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'articolo 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'articolo 517 Codice stesso.

« Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 494 Codice di procedura civile.

« La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

« Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507, e 508 Codice di procedura civile.

« Si applicherà pure l'articolo 506, ma la ammenda resta fissata sempre in lire 25.

« Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiarì espres-

samente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verificaione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 234 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'articolo 295 del Codice stesso.

« Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale; e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

« Nel caso previsto dall'articolo 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Art. 19.

« La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono :

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il Commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto Dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

e) un capo divisione del Ministero dell'Interno, designato dal ministro di detto Dicastero.

« I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

« Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

« Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti ».

(È approvato).

Art. 20.

« Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rap-

presentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste ».

(È approvato).

Art. 21.

« L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

« Il giudice, in caso d'urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata ».

(È approvato).

Art. 22.

« Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti ».

(È approvato).

Art. 23.

« Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

« I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento ».

(È approvato).

Art. 24.

« Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto ».

(È approvato).

Art. 25.

« Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro

quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

« Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

« Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori ».

(È approvato).

CAPO II.

ARRUOLAMENTI DI EMIGRANTI NON TRANS-OCEANICI E GIURISDIZIONI PROBOVIRALI PER GLI EMIGRANTI STESSI.

Art. 26.

« Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri secondo le leggi locali ».

(È approvato).

Art. 27.

« Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *pro-biviri* per la conciliazione e, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendono o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

« Il collegio dei *pro-biviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

« Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui *pro-biviri*, in quanto siano ritenute applicabili ».

(È approvato).

Art. 28.

« I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro ».

(È approvato).

Art. 29.

« L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, pendente da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

« Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

« La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

« Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigrati dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

« L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente articolo 18 ».

(È approvato).

Art. 30.

« Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire ».

(È approvato).

CAPO III.

SANZIONI PENALI PER LE INFRAZIONI ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 31.

« Gli ispettori per l'interno e gli ispettori viaggianti, nonchè i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione ».

(È approvato).

Art. 32.

« All'articolo 31 della legge 31 gennaio 1901, numero 23, è sostituito il seguente :

« Saranno puniti :

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso ;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'articolo 1 ;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'articolo 13 ;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti ; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte da Governi esteri o da private imprese ; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila ;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato ;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'articolo 23 ;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto ;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti

d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio Commissario ;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento ;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante ;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo ; salva la disposizione dell'articolo 286 Codice penale ;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

« Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori rispondono questi con la loro cauzione.

« Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

« Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

(È approvato).

Art. 33.

« Al primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti :

« Ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la

reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1,000.

« È punito a norma dell'articolo 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 34.

« Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 ».

(È approvato).

Art. 35.

« Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 36.

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge ».

(È approvato).

Art. 37.

« Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta nella seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1106-A).

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Niccolini propone la sospensiva su questo disegno di legge.

Ha facoltà di svolgerla.

NICCOLINI PIETRO. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Quando io credevo che questo disegno di legge potesse essere discusso in un momento, dirò così, normale, presentai un ordine del giorno che investiva il merito della questione. Oggi ho presentato semplicemente una proposta sospensiva, e mi pare che la sospensiva in questo momento s'imponga, perchè questo disegno, così piccolo in apparenza, implica due questioni difficilissime, una questione locale, quella di Massafiscaglia, che sarebbe difficile assai spiegare chiaramente ai colleghi, ed una questione generale, la tassabilità dei terreni nelle zone di bonifica, che, come voi tutti comprendete, è una questione difficile dal punto di vista giuridico e dal punto di vista tecnico. La sospensiva s'impone anche perchè la Commissione stessa si è trovata in disaccordo, tanto che vi è una relazione di maggioranza ed una relazione di minoranza.

Ma vi è anche un altro motivo che mi sembra importante. Mentre il fine di questa legge è buono; io stesso lo riconosco, anzi nel mio ordine del giorno ho chiesto che venga proposto in modo da poter essere applicato a tutta la provincia di Ferrara, vi è, a mio vedere, nella struttura un po' affrettata, e, mi permetta l'onorevole Giacomo Ferri, anche un po' inesperta, di questo disegno di legge, vi è un errore giuridico tale che io dubito possa impedirne la legale attuazione a Massafiscaglia, e certo ne impedirà la applicazione a tutte le altre bonifiche ferraresi anche contigue a quella di Massafiscaglia.

Perchè, onorevoli colleghi, la condizione di fatto è questa: che la stessa bonifica di Massafiscaglia non è tutta compresa nel comune di Migliarino; una parte è compresa nel comune di Lagosanto, una parte nel comune di Ostellato... Voi quindi comprendete subito quale disparità di trattamento si verrebbe a creare fra i proprietari del comune di Massafiscaglia e i proprietari dei comuni limitrofi tutti compresi nella stessa bonifica. Questo mi sembra sostanziale: a sostegno della sospensiva io farò due sole osservazioni: prima di tutto non è una questione urgente, in secondo luogo è una discussione inopportuna.

Non è una questione urgente perchè sarebbe erronea quella impressione che alcuni avessero ricevuto dalla lettura delle due relazioni dell'onorevole Giacomo Ferri, l'impressione cioè che nel comune di Massafiscaglia vi siano alcuni contribuenti feroce-mente gravati da tasse ed altri invece esenti.

La verità è ben diversa. La verità è che i terreni alti di Massafiscaglia, quelli ai quali non si applicherebbe la proposta di legge dell'onorevole Giacomo Ferri, pagano oggi 18 lire per ettaro di tassa, mentre i terreni bonificati, di sola tassa idraulica, pagano da 25 a 38 lire. In verità, debbo aggiungere, pagano poco al comune.

FERRI GIACOMO, *relatore*... Non pagano quasi niente!...

NICCOLINI PIETRO. No, onorevole Ferri, non è vero che non paghino niente...

FERRI GIACOMO, *relatore*... Pagano 40 centesimi!...

NICCOLINI PIETRO. ...pagano molto invece, perchè il comune di Massafiscaglia, che è amministrato dai socialisti, tanto che nemmeno un consigliere comunale vi è tra i possidenti della parte bonificata, ha imposto una tassa bestiame di 14 lire per capo, e questa tassa enorme è sopportata per quattro quinti dai possidenti della zona di bonifica. Dunque, vede la Camera che è stato trovato un espediente, che sarà empirico, ma che per il momento provvede a congruagliare le tasse, e a togliere le ingiustizie.

Un'ultima osservazione: io dico francamente che credo assolutamente inopportuna questa discussione per un fatto che è a conoscenza di tutti. Da mesi e mesi a Massafiscaglia si combatte una lotta agraria, lotta accanitissima, lotta sulla quale io non pronunzierò nessun giudizio e farò soltanto una constatazione dolorosa: si tratta di uno sciopero fatto al momento delle semine, quindi di uno sciopero che ha portato alla conseguenza che molti terreni, migliaia di ettari, sono rimasti incolti, cosa, che fa ritenere purtroppo, nonostante tutta la buona volontà dei funzionari del Governo, si tratti di uno sciopero irrimediabile.

Orbene, mentre noi discutiamo qui una legge serenamente, facendo solo questioni di principio e di massima, a Massafiscaglia l'impressione di questa nostra discussione sarà quella di un episodio della lotta, per cui agli uni si accrescerà la baldanza, agli altri si accrescerà il risentimento. Sarà insomma un'impressione del tutto diversa da quella che è nelle intenzioni di tutti noi

che non possiamo desiderare di aggiungere esca al fuoco e argomenti alla lotta.

Lasciatelo dire a me che conosco le questioni, che conosco i luoghi, che conosco la ripercussione che la legge proposta può avere in tutta la provincia di Ferrara. Questa discussione che dovrebbe sembrare ispirata a sentimenti di giustizia, avrà invece un effetto contrario a quella pacificazione che solo colla buona volontà di tutti si potrà raggiungere.

Io voglio, prima di pregare la Camera di accogliere la mia proposta sospensiva, io voglio pregare l'onorevole Giacomo Ferri di non insistere in questa discussione, perchè oggi ci troviamo di fronte a discutere; domani, in altre condizioni, noi potremo essere perfettamente d'accordo, presentare insieme un disegno di legge migliore e più efficace di questo.

Le mie parole non hanno per movente alcuno interesse personale: ma unicamente il mio dovere come presidente di un Consorzio di bonifica, lieto di portare alla discussione il contributo di una diretta conoscenza delle condizioni di fatto in cui si trova il territorio di Massafiscaglia, e lieto pure di poter declinare ogni responsabilità per quelli che possano essere gli effetti di questa discussione non solo nella zona dello sciopero, ma in tutta la provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni ha chiesto di parlare contro la sospensiva. Ne ha facoltà.

MARANGONI. Credo che l'onorevole Niccolini nel presentare la sospensiva al disegno di legge non tanto si sia ispirato agli interessi generali della zona di Massafiscaglia, che conosco anche io quanto lui, ma bensì agli interessi particolari di quei Consorzi di bonifica, uno dei quali, se non erro, ha l'onore di essere presieduto precisamente da lui.

NICCOLINI PIETRO. L'ho detto io per il primo!

MARANGONI. Onorevoli colleghi, si tratta di ristabilire a Massafiscaglia l'impero della legge. Dal 1897 è scaduto il ventennio stabilito dalla legge per l'esonero delle terre bonificate dalla tassa comunale. Dal 1897 questi proprietari di terre bonificate hanno goduto di questo privilegio riconosciuto dallo stesso onorevole Niccolini, il quale ha avuto la bontà di dichiarare che essi pagano la sola tassa bestiame. Ora vorrei un po' vedere che dovesse continuare questo privilegio. (*Interruzione del deputato Pietro Niccolini*). Quindi credo che preoc-

cupandosi della grave situazione di Massafiscaglia, dove il comune non può funzionare perchè quattro quinti del territorio sono indubbiamente esclusi dal pagamento delle tasse, la Camera debba respingere la proposta sospensiva dell'onorevole Niccolini e passare a votare il disegno di legge che è un dovere di giustizia per noi che abbiamo votato la legge sulla bonifica e che non dobbiamo permettere che sia trasgredita a vantaggio di nessun proprietario, nè di terre alte nè di terre basse. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRI GIACOMO, *relatore*. Io aggiungerò solo brevi parole a quello che ha detto l'onorevole Marangoni, per dire che un merito speciale riguarda questo comune. È un comune che si è fatto del proprio, senza il concorso dello Stato; è un comune che era prima una quinta parte del presente territorio, e che si è aumentato in seguito alla bonifica, che ha scoperto quattro parti dell'attuale territorio. E basta dire che il bilancio che era di 5 mila lire giunge ora a 300 mila lire, e che i terreni che prima della bonifica erano sott'acqua, ma che ora rendono tanto, non vogliono pagare nulla al comune.

Essi hanno goduto venti anni di esenzione e non vi sono tasse nuove ora, nè si può attendere che si faccia la perequazione fondiaria ai soli effetti della vita del comune, che si trova in queste particolari condizioni che un quinto delle terre soltanto del comune è tassato per tutte, vi sono per 30 o 40 mila lire di strade, vi sono debiti per 200,000 lire, che vanno a beneficio di questi signori. E sappia la Camera che la bonifica fu opera dei bonificatori, i quali spesero somme ingenti e furono anche rovinati, e fra questi quelli della Banca di Torino che seppero sostenere sacrifici straordinari, mentre coloro che dopo venti anni ancora sfruttano e non pagano, sono gente che non vogliono contribuire neppure per le strade e per le scuole. Questa è una iniquità che dovrete far cessare anche in nome della giustizia. Non è il partito socialista che per questo si agita; sappia la Camera che sono d'accordo col deputato Chiozzi, moderato clericale, che si raccomanda a me perchè la legge sia approvata; vi basti dire che prima di accettare questo incarico sono andato dal prefetto, dalle autorità comunali e che tutti furono unanimi nell'incoraggiarmi. Detto

questo prego la Camera di approvare questa proposta di legge che, come ho detto, risponde a un concetto di giustizia. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Sebbene il progetto sia d'iniziativa parlamentare, credo mio dovere di sottoporre alla Camera la situazione che, secondo me, si verrebbe a creare nel caso della sospensiva. La questione che riflette Massafiscaglia è una questione che, una volta posta, deve risolversi. La risolva la Camera come crede, ma non accetti una sospensiva. L'onorevole Ferri ha descritto le condizioni di questo comune che ha delle spese e delle opere gravissime; che ha un programma vastissimo di civiltà; che deve provvedere all'organizzazione di tutti i servizi; ora, con la sospensiva della legge, la vita di questo comune sarà paralizzata; non saprà più quale programma fare, quali lavori compiere.

Quindi per il comune stesso la sospensiva è la peggiore delle soluzioni.

Prego perciò la Camera di non accettare la proposta sospensiva perchè, come ho detto, questa è una di quelle questioni che, una volta poste, vanno risolte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva dell'onorevole Pietro Niccolini, non accettata, nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

È iscritto per parlare lo stesso onorevole Pietro Niccolini. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Dopo l'esito della sospensiva rinunzio a parlare nel merito per svolgere il mio ordine del giorno. Rinunzio unicamente per ragione dell'ora, non perchè io non creda di averne diritto dopo che altri oratori sono già entrati a trattare in qualche modo del merito, mentre io mi sono limitato alle sole considerazioni che dimostravano l'utilità della sospensiva.

Mi sarebbe facile entrare nella discussione rettificando le cose inesatte che sono state dette, ed esponendo la vera condizione di diritto e di fatto. La condizione di diritto è tale che, a mio vedere, la legge dovrebbe essere tutta mutata. Ma questo non è possibile discuterlo ora mentre la Camera è impaziente, e mentre il ministro delle fi-

nanze ha mostrato di consentire che la legge abbia, come è, il suo fato. Ho parlato senza alcun interesse nè mio nè del Consorzio da me presieduto, ma solo perchè sono ferrarese e credo che questa legge avrà una ripercussione in tutto il Ferrarese. Non so se potrà essere applicata con giustizia e senza sollevare opposizioni in sede amministrativa e giudiziaria. Di questo giudicheranno gli interessati. Per mio conto tenevo soltanto a mettere in guardia i colleghi e a declinare ogni responsabilità. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Ai soli effetti della sovraimposta comunale nel comune di Massafiscaglia si procederà alla classifica dei terreni sino ad oggi censiti fra gli infimi e così come terreni a pascolo, prato, valle, canna, giunchi, sterile, pantano i quali per gli effetti della bonifica compiuta nel 1876 diventarono terreni bonificati e coltivati, e saranno classificati in base al catasto vigente (catasto 1853) alla voce meno tassata per le terre coltivate e così al grado di seminativo semplice ».

FERRI GIACOMO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI GIACOMO, *relatore*. Avverto che invece delle parole « catasto 1853 » deve dirsi « catasto 1835 ».

PRESIDENTE. Con questa correzione metto a partito l'articolo primo.

(*È approvato*).

Art. 2.

« Tale classifica cesserà dal giorno che andrà in vigore la perequazione fondiaria ».

(*È approvato*).

Art. 3.

« Una Commissione composta di tre periti nominati uno dal prefetto, il secondo dall'intendente di finanza, il terzo dalla Giunta comunale procederà alla nuova classifica che sarà attuata con decreto Reale udito il Consiglio di Stato ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« Saranno stabilite con decreto ministeriale entro tre mesi dalla pubblicazione della legge le norme regolamentari per la sua più rapida esecuzione ».

(*È approvato*).

Anche su questa proposta di legge si procederà alla votazione segreta nella seduta pomeridiana.

Avverto che la seduta pomeridiana comincerà alle 14.15.

La seduta è tolta alle 12.30.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.